



COMUNE DI COLLE DI VAL D'ELSA

Provincia di Siena

Via F. Campana 18 , Colle di Val d'Elsa (Si)

www.comune.collevaldelsa.it

Regolamento comunale del verde Pubblico e Privato

Indice generale

TITOLO I – ASPETTI GENERALI	3
Art. 1. Finalità.....	3
Art. 2. Ambito di applicazione e definizioni	3
TITOLO II – LINEE GUIDA PER LA TUTELA DELLE ALBERATURE	5
Art. 3. Oggetto di tutela	5
Art. 4. Campo di applicazione.....	5
Art. 5. Difesa Fitosanitaria	6
Art. 6. Norme per la difesa delle piante	7
Art. 7. Esecuzione di scavi.....	7
Art. 8. Minori distanze	8
Art. 9. Prescrizioni in presenza di cantieri pubblici e privati	9
Art. 10. Pavimentazioni ammesse all'interno delle aree di pertinenza di alberature tutelate.....	9
Art. 11. Particolari disposizioni per la tutela degli alberi di grande rilevanza e monumentali.	10
Art. 12. Danneggiamenti	11
Art. 13. Abbattimenti urgenti.....	12
Art. 14. Abbattimenti ammessi	13
Art. 15. Abbattimenti per motivi edilizi	15
Art. 16. Abbattimenti abusivi.....	16
Art. 17. Sostituzione di esemplari abbattuti e nuovi impianti	16
Art. 18. Potature e rimonde ordinarie.....	17
Art. 19. Potatura straordinaria di contenimento della chioma e di risanamento	20
Art. 20. Prescrizioni per la realizzazione di progetti edilizi e scelta delle specie vegetali.....	21
Titolo III – TUTELA DELLE AREE VERDI PUBBLICHE.....	23
Art. 21. Disciplina generale delle aree verdi pubbliche	23
Art. 22. Fruizione e accesso ai parchi e giardini pubblici	23
Art. 23. Regolamentazione d'uso delle aree verdi pubbliche.....	23
Art. 24. Occupazione, alterazione di aree verdi	25
Art. 25. Manutenzione e gestione di aree verdi	26
TITOLO IV – ORTI URBANI.....	27
Art. 26-Definizioni e finalità.....	27
Art. 27- Manutenzione e gestione	27
TITOLO V – RUOLO DELLA CITTADINANZA	29
Art. 28 – Partecipazione dei cittadini	29
Art. 29 – Informazione e comunicazione	29
Art. 30 – Collaborazioni.....	29
Art. 31. Sponsorizzazioni	29
TITOLO VI – VIGILANZA E SANZIONI	30
Art. 32. Vigilanza.....	30
Art. 33. Sanzioni amministrative	30
Art. 34. Danneggiamenti di superfici sistemate a verde	30
TITOLO VII – DISPOSIZIONI FINALI.....	31
Art. 35 - Norme finanziarie.....	32
Art. 36 – Disposizioni transitorie	32
Art. 37 – Disposizioni di rinvio	32
ALLEGATI.....	32
ALLEGATO 1. Specie vegetali	32
ALLEGATO 2. Classificazione degli alberi in base alla dimensione della chioma a maturità.	35
ALLEGATO 3. Esempi di specie vegetali con elevata efficacia ambientale	37
ALLEGATO 4. Scheda di censimento alberi monumentali	39
ALLEGATO 5. Determinazione delle sanzioni	40
ALLEGATO 6. Comunicazione di potatura e rimonda ordinaria	43
ALLEGATO 7. Scheda Alberi di Particolare Pregio da tutelare (“APP”)	44

TITOLO I – ASPETTI GENERALI

Art. 1. Finalità

1. Il Comune di Colle di Val d'Elsa, in conformità ai principi sanciti dall'articolo 9 della Costituzione, riconosce l'importanza vitale che il verde riveste come componente fondamentale del paesaggio, nonché come bene da tutelare e conservare, sia per il benessere delle persone che per la salvaguardia dell'ambiente presente e futuro. Il verde infatti esplica, tra le altre, funzioni di depurazione delle acque e dell'aria, di rigenerazione del suolo, di assorbimento dell'anidride carbonica, di rifugio per la vita animale e di tutela della varietà biologica del territorio e, in generale, di miglioramento qualitativo delle condizioni di vita, anche sotto un profilo culturale, sociale e ricreativo.
2. L'amministrazione comunale di Colle di Val d'Elsa vede nella partecipazione attiva delle varie componenti della società cittadina (cittadini singoli o associati), uno strumento importante per la tutela e valorizzazione del verde e del paesaggio urbano. Per tale scopo, questo Regolamento comunale del verde si dota e fornisce un insieme di principi e dettagliate regole per accrescere l'Educazione alla Cittadinanza Ambientale e conseguentemente il rispetto del patrimonio naturale e collettivo.
3. Con la tutela delle specie vegetali arboree, quali componenti fondamentali del paesaggio, si intende peraltro perseguire gli obiettivi di miglioramento ambientale e microclimatico locale, oltre che la salvaguardia della biodiversità.
4. La tutela della vita vegetale presente sull'intero territorio comunale si attiva pertanto quando questa assume rilevanza ambientale, paesaggistica e culturale nell'ambito patrimoniale pubblico e privato.
5. La tutela del verde pubblico e privato si realizza definendo le modalità di intervento sulle aree verdi nonché le trasformazioni del territorio più consone al mantenimento e allo sviluppo complessivo della vegetazione esistente incrementando le presenze arboree e la fitomassa nel contesto urbano e le connessioni tra le aree verdi, finalizzando gli interventi ad una più agevole accessibilità allo scopo di realizzare un sistema complesso e continuo di reti ecologiche urbane.

Art. 2. Ambito di applicazione e definizioni

1. Rientrano nel campo di applicazione del presente Regolamento tutte le aree verdi, pubbliche e private, situate nel territorio comunale di Colle di Val d'Elsa, nei limiti delle competenze dell'Ente.
2. Il verde pubblico è suddiviso secondo la classificazione (ISTAT) in:
 - Verde attrezzato
 - Aree di arredo urbano
 - Forestazione urbana
 - Giardini scolastici comunali
 - Orti botanici
 - Orti urbani
 - Giardini Zoologici
 - Cimiteri comunali
 - Aree sportive all'aperto e aree all'aperto a servizio ludico-ricreativo
 - Aree boschive
 - Verde incolto
 - Parchi (giardini e ville urbani)
 - Verde storico
 - Altro

La classificazione del verde pubblico del Comune di Colle di Val d'Elsa è individuabile nella cartografia informatica reperibile al link:

Il verde pubblico è inoltre individuato e disciplinato dal vigente Piano Operativo con le seguenti sigle:

s3b: giardini pubblici o di uso pubblico; sono aree prevalentemente alberate e sistemate a verde e organizzate per il tempo libero, il riposo, il gioco libero; all'interno di tali aree possono essere realizzati spazi attrezzati per il gioco, le attrezzature didattiche all'aperto, l'osservazione dell'ambiente naturale, lo spettacolo e le manifestazioni all'aperto o contenute attrezzature per la pratica sportiva di base, chioschi per ristoro, servizi igienici e piccoli fabbricati necessari alla fruizione e gestione di tali aree;

s7 · parchi pubblici o di uso pubblico; all'interno di tali aree è ammessa l'installazione di chioschi e servizi igienici;

3. **Classi di grandezza:** Gli alberi si differenziano in base alla dimensione della chioma a maturità in:
- 1° grandezza (raggio della chioma a maturità > 6 m; sviluppo in altezza a maturità maggiore di 18 m)
 - 2° grandezza (raggio della chioma a maturità tra 3 e 6 m; sviluppo in altezza a maturità tra 12 e 18 m)
 - 3° grandezza (raggio della chioma a maturità < 3 m; sviluppo in altezza a maturità tra 4 e 12 m)
4. **Alberi di grande rilevanza:** esemplari aventi il diametro del tronco (misurato a 1,30 m di altezza dal "colletto" inteso come zona di passaggio tra il fusto e la radice, in genere a livello del terreno) superiore a:
- 50 cm (188 cm di circonferenza) per genere e specie indicati nell'Allegato 1.
5. **Alberi di particolare pregio da tutelare "APP":** La metodica partecipativa è particolarmente importante sui temi di tipo ambientale, che toccano le sensibilità di tutti. Con il coinvolgimento della cittadinanza, in particolare nelle scuole, avviare un lavoro di individuazione e particolare cura di alberi esistenti a Colle di Val d'Elsa che sono di particolare pregio per predisporli a diventare nel tempo alberi di grande rilevanza e alberi monumentali/secolari.
- I criteri, per i quali può essere indicato il pregio, sono basati sul testo del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste (MASAF): a) L'età e le dimensioni, b) la forma e il portamento, c) la rarità botanica, d) l'architettura vegetale, e) La dimensione storico-culturale-religiosa f) il valore paesaggistico.
6. **Aree di pertinenza:** si intende l'area definita dalla circonferenza tracciata sul terreno avente come punto di riferimento il centro del tronco dell'albero e con raggio secondo la seguente articolazione:

Diametro del tronco (cm)	Raggio (m)
Da 20 a 50	5
Da 51 a 100	7
Maggiore di 100	9

7. **Volume di pertinenza:** si intende il volume di un solido cilindrico ottenuto dalla proiezione dell'area di pertinenza ad una quota sia inferiore che superiore al piano di campagna.

La quota inferiore al piano di campagna (profondità) viene così definita:

Diametro del tronco (cm)	Profondità (m)
Da 20 a 50	2,5
Da 51 a 100	3,5
Maggiore di 100	5

La quota superiore al piano di campagna viene definita dall'altezza dell'esemplare arboreo rilevata dal colletto alla cima senza che quest'ultima abbia subito negli ultimi anni riduzioni con interventi cesori difformi a quanto prescritto dai successivi artt. 19 e 20.

8. Area inviolabile: superficie tutelata da ogni tipo di intervento, tracciata sul terreno, avente come punto di riferimento la tangente al colletto dell'albero e con raggio di 3 m per tutte le alberature tutelate ad esclusione di quelle "di grande rilevanza", per le quali il raggio è pari a 5 m.

TITOLO II – LINEE GUIDA PER LA TUTELA DELLE ALBERATURE

Art. 3. Oggetto di tutela

1. E' competenza dell' Assessorato all'Ambiente della città di Colle di Val d'Elsa, in ottemperanza al Regolamento del Verde (RdV) comunale, contenente prescrizioni specifiche ed indicazioni tecniche e procedurali da rispettare per la corretta, sostenibile progettazione, manutenzione, tutela e fruizione della vegetazione in ambito pubblico e privato, condurre una politica ambientale che promuova le buone pratiche, la loro gestione e l'educazione ambientale
2. Il presente Regolamento detta disposizioni di tutela delle alberature pubbliche e private ed in particolare:
 - a) Sono tutelati tutti gli esemplari arborei, di cui all'allegato 1 del presente Regolamento, nonché le relative aree di pertinenza, ubicati sul territorio comunale e aventi diametro del tronco superiore a:
 - 2.a) 20 cm (63 cm di circonferenza) appartenenti alle specie indicate nell'Allegato 1.
 - 2.b) 50 cm (157 cm di circonferenza) appartenenti alle specie indicate nell'Allegato 1.
3. Le misure precitate dovranno essere rilevate a 1,30 m di altezza dal colletto.
 - a) Sono inoltre previste tutele specifiche per gli "alberi di grande rilevanza" definiti al precedente art. 2. e per gli alberi di particolare pregio individuati.
 - b) Le alberature a portamento policormico sono tutelate qualora i fusti di diametro superiore a cm 10 costituiscano diametro complessivo maggiore di quello delle dimensioni citate ai precedenti commi. In questo caso il diametro del tronco corrisponderà al diametro equivalente ottenuto dall'area di un cerchio derivante dalla somma delle singole aree dei tronchi superiori ai 10 cm.

Art. 4. Campo di applicazione

1. Risultano comprese nel campo di applicazione del presente Regolamento tutte le alberature, pubbliche e private, del territorio comunale di Colle di Val d'Elsa, ad esclusione delle aree e degli interventi di cui al punto 2 e 3 del presente articolo.
2. Risultano esclusi dal campo di applicazione del presente Regolamento:
 - a) gli interventi sulle alberature che rappresentano ostacolo o impedimento al mantenimento in sicurezza delle infrastrutture di pubblica utilità, inclusi quelli riconducibili al quadro prescrittivo del vigente Codice della Strada;
 - b) le zone tutelate da norme di rango sovraordinato (regionali e nazionali), relative alle aree protette e alle aree militari;
 - c) le aree soggette alle Prescrizioni di massima di Polizia Forestale, per le quali si rinvia alle norme medesime;

- d) Le aree agricole sottoposte all'eventuale competenza di altri Enti (aree di competenza dell'Unione dei Comuni della Val di Merse);
- e) gli interventi sulle alberature che possano considerarsi coltivazioni in atto o a fine ciclo nell'ambito dell'esercizio della attività agricola e forestale (alberi da frutto in coltivazione intensiva, coltivazioni intensive di specie da legno, boschi cedui, pioppeti, vivai);
- f) Le piante (singole o in numero molto limitato) con caratteristiche infestanti o in stridente contrasto in rapporto alla flora caratterizzante i siti storici.

3. Risultano altresì esclusi dal campo di applicazione del presente Regolamento

- a) gli interventi volti al mantenimento dell'efficienza idraulica delle reti di scolo, di regimazione delle acque e di irrigazione, fossi, canali e rii, comprese le fasce fluviali (ripi e sponde direttamente interessate dal deflusso delle acque).
 - b) gli interventi legati alla sistemazione e al consolidamento di versanti e pendii in frana.
 - c) Tutte le forme arbustive (come ad esempio *Laurus Nobilis*, *Prunus Laurocerasus*, *Ligustrum Volgare*, ecc.).
 - d) Gli alberi da frutto, fatta eccezione per quelli di particolare pregio storico e paesaggistico.
 - e) gli alberi facenti parte di boschi così come definiti dall'art. 3 della legge Regione Toscana del 21 marzo 2000, n° 39;
4. In zona soggetta a vincolo paesaggistico ai sensi della parte III del D. Lgs. 42/2004, anche per gli interventi esclusi dall'applicazione del presente regolamento, dovrà essere acquisita idonea autorizzazione paesaggistica e/o verificata l'esclusione così come disposto dal DPR 31/2017 Allegato A punto A14.

Per tutte le attività di cui al punto 2 e 3 del presente articolo l'Amministrazione Comunale deve comunque ricevere informativa per verificare se le tipologie di intervento rientrano tra quelle escluse dall'applicazione del presente regolamento.

Art. 5. Difesa Fitosanitaria

- 1. Per la lotta contro i parassiti, allo scopo di salvaguardare il patrimonio vegetale è fatto obbligo di prevenire la diffusione delle principali malattie e dei parassiti animali e vegetali che possano diffondersi nell'ambiente e creare danni al verde pubblico e privato, nelle modalità previste dalla normativa vigente o dal Servizio Fitosanitario Regionale.
- 2. Tra le metodologie di lotta dovranno essere privilegiate le misure di tipo preventivo, volte a diminuire al minimo le condizioni di stress per le piante, migliorandone le condizioni di vita.
- 3. La prevenzione dovrà essere attuata attraverso:
 - la scelta di specie adeguate e l'impiego di piante sane;
 - la difesa delle piante da danneggiamenti;
 - l'adeguata preparazione dei siti di impianto;
 - il rispetto delle aree di pertinenza indicate dal presente Regolamento;
 - l'eliminazione o la riduzione al minimo degli interventi di potatura.
 - Per mitigare i disagi provocati da insetti pericolosi e fastidiosi, quali processionaria del pino (*Traumatocampa phytiocampa*), tingide (*Corythuca ciliata*), metcalfa (*Metcalfa pruinosa*), limantria (*Lymantria dispar*), euproctis (*Euproctis chrysorrhoea*), ifantria americana (*Hyphantria*

cunea), litosia (*Litosia caneola*), vespe e calabroni (*Vespa spp.*), betilide (*Scleroderma domesticum*), piralide del bosso (*Cydalima perspectalis*), cimice asiatica (*Halyomorpha halys*), ecc., e contenerne le infestazioni, debbono essere rispettate le norme vigenti e le corrette modalità di intervento, adottando le necessarie misure di protezione soprattutto nei confronti dei fitofagi ritenuti potenzialmente pericolosi per l'uomo.

Art. 6. Norme per la difesa delle piante

1. Fermo restando il rispetto dei divieti di cui al successivo art. 12 co. 2, nelle aree di cantiere e nei casi di occupazione di suolo pubblico è fatto obbligo di adottare tutti gli accorgimenti utili ad evitare il danneggiamento della vegetazione esistente (lesioni alla corteccia e alle radici, rottura di rami, ecc.).
2. Le aree e i volumi di pertinenza degli esemplari arborei tutelati così come definite all'art. 2 del presente Regolamento, sono oggetto di salvaguardia e pertanto non possono essere soggette ad interventi di scavo, installazione elementi tecnologici e impianti per pubblici servizi, impermeabilizzazione o altri che ne modifichino lo stato; fatto salvo per una porzione del cilindro (volume di pertinenza) pari a 90° (unico settore) e ad una distanza non inferiore a 3 m (area inviolabile) dalla tangente al colletto. Sono escluse le nuove costruzioni o gli ampliamenti di edifici in sopraelevazione o interrati rispetto al piano di campagna e installazione di manufatti temporanei ancorché appoggiati al suolo. Per gli alberi di grande rilevanza tale distanza non può, di norma, essere inferiore a 5 m (area inviolabile). I restanti 270° dovranno essere comunque privi della presenza di qualsiasi manufatto, fatte salve le recinzioni già esistenti e le relative fondazioni che, quando non puntiformi, dovranno avere una profondità massima di 50 cm e una distanza minima dal colletto di 3 m.
3. Qualora, per motivi di natura tecnica o di particolarità degli interventi da effettuare non sia possibile rispettare le indicazioni di cui ai precedenti punti 1 e 2 dovranno essere comunque adottati gli accorgimenti più opportuni per evitare danni alle piante, sulla base di apposita relazione tecnica, redatta da professionista abilitato.

Art. 7. Esecuzione di scavi

1. Nell'esecuzione di scavi (che non utilizzano sistemi *no-dig*) necessari alla realizzazione di opere, manufatti e alla posa in opera di nuove reti tecnologiche interrate (tubazioni gas, acqua, linee elettriche e telefoniche, fognature, ecc.), nel rispetto delle distanze indicate all'art. 6, si devono comunque osservare le seguenti precauzioni:
 - a) massima cura ed attenzione all'asportazione del terreno evitando lesioni che sfibrino le radici primarie che non dovranno essere recise.
 - b) nel caso in cui l'apertura dello scavo si protragga nel tempo ed in condizioni di forte stress idrico della pianta, dovranno essere presi gli opportuni accorgimenti per mantenere umide le radici interessate dall'intervento (ad esempio il rivestimento con geojuta);
 - c) indipendentemente dalla durata dei lavori, gli scavi che hanno interessato apparati radicali andranno riempiti con una miscela di terriccio composto da sabbia e torba umida.

In ogni caso il progetto presentato all'Amministrazione comunale ai fini dell'ottenimento del titolo abilitativo o richiesta di occupazione di suolo pubblico dovrà contenere una planimetria di dettaglio in scala 1:500 delle aree interessate, comprensiva delle linee di utenza e di un rilievo della vegetazione esistente con indicata l'area di pertinenza delle singole alberature.

2. Nei casi in cui, a fronte di validi e documentati motivi, sia necessario eseguire scavi ad una minor distanza rispetto a quelle indicate dal precedente articolo, i committenti dovranno, nell'ambito del procedimento finalizzato all'acquisizione del titolo abilitativo o richiesta di occupazione di suolo pubblico, presentare all'Amministrazione comunale un progetto corredato da planimetrie di dettaglio in scala 1:100, evidenziando le porzioni di scavo in deroga ricadenti all'interno dell'area di pertinenza delle alberature. Il progetto dovrà contenere anche una relazione a firma di un tecnico abilitato che ponga in evidenza le interferenze dei lavori con gli apparati radicali

e le soluzioni adottate per la tutela delle alberature in funzione della pubblica incolumità.

A salvaguardia degli apparati radicali e della staticità delle piante, il soggetto autorizzato dovrà rigorosamente adottare tutte le prescrizioni eventualmente impartite dall'Amministrazione comunale. Al termine dei lavori, il soggetto autorizzato dovrà presentare una perizia statica attestante che i lavori eseguiti in deroga non abbiano precluso, nel lungo periodo, la stabilità delle singole alberature in essere sia nelle aree pubbliche che nelle aree private.

3. Il Committente e/o la Direzione dei Lavori dovranno, per qualsiasi causa imputabile ad una cantierizzazione interferente con esemplari arborei, in caso di accertata instabilità delle alberature interessate dai lavori, comunicarlo immediatamente all'amministrazione comunale e procedere, in caso di manifesto pericolo, tempestivamente all'adozione di tutti gli interventi volti alla tutela della pubblica incolumità. L'eventuale abbattimento dovrà essere autorizzato dall'Amministrazione Comunale con le modalità di cui all'art. 13. Successivamente il soggetto autorizzato dovrà ottemperare ai ripristini e ai reimpianti comprensivi degli oneri di attecchimento (con possibilità di monetizzare gli interventi necessari nel caso di abbattimento di alberature comunali) richiesti in fase autorizzatoria.

Art. 8. Minori distanze

1. Distanze inferiori rispetto a quelle prescritte nell'art. 6, sono ammesse, nei seguenti casi:
 - a) ripristino o rifacimento di marciapiedi, cordoli e pavimentazioni non permeabili esistenti, a condizione che i cordoli o i muretti di contenimento siano realizzati con fondazioni di tipo puntiforme e travi o cordoli a elemento continuo. Nel caso in cui la pavimentazione esistente sia soggetta ad interventi di manutenzione straordinaria è necessario procedere alla demolizione della porzione di pavimentazione circostante il colletto della pianta, utile per il mantenimento di un'area permeabile (cercine) del raggio di 1 m (misurato dal colletto della pianta esistente); per gli alberi di grande rilevanza tale raggio non può essere inferiore a 2 m;
 - b) demolizione e ricostruzione, senza eccedere le dimensioni esistenti sia entro che fuori terra (planimetriche o altimetriche), di edifici o manufatti esistenti e/o porzioni di essi; tale limite deve essere rispettato anche per gli scavi connessi;
 - c) quando i manufatti da realizzare all'interno delle aree/volumi di pertinenza delle piante rivestono carattere di pubblica utilità o rientrano in Piani Urbanistici Attuativi (PUA) o in altri interventi che prevedono cessioni di opere e/o aree verdi all'Amministrazione comunale. L'esigenza di ricorrere alla deroga, oggettivamente dimostrata e documentata da un tecnico abilitato, dovrà essere contenuta nell'atto di approvazione del progetto di opera pubblica (previa verifica della sostenibilità dell'intervento in fase di validazione del progetto, escludendo gli interventi che compromettono la tenuta statica delle piante).
2. Nel caso di interventi assoggettati a permesso di costruire, il titolo abilitativo rilasciato costituirà atto autorizzativo alla realizzazione degli interventi all'interno delle aree di pertinenza, purché nell'atto sia formalmente evidenziata la conformità del progetto ai dettami del presente Regolamento.
3. Negli interventi assoggettati dalla normativa specifica a segnalazione certificata di inizio attività

(SCIA) e a comunicazione inizio lavori (CIL o CILA), il professionista abilitato dovrà autocertificare che gli interventi che si intendono realizzare all'interno delle aree di pertinenza sono conformi a quanto disposto dal presente Regolamento.

Art. 9. Prescrizioni in presenza di cantieri pubblici e privati

1. Il transito di mezzi pesanti all'interno delle aree di pertinenza delle alberature è consentito solo in caso di carenza di spazio e solo se saltuario e di breve durata. Nel caso di transito abituale e prolungato, l'area di pertinenza utilizzata per il transito di mezzi pesanti dovrà essere adeguatamente protetta dall'eccessiva costipazione del terreno tramite apposizione di idoneo materiale cuscinetto.
2. In caso di cantierizzazione, tutti gli alberi isolati devono essere singolarmente protetti mediante tavole di legno alte almeno 2 m, disposte contro il tronco in modo tale che questo sia protetto su tutti i lati prospicienti l'area di manovra degli automezzi. Le superfici boscate e cespugliate poste nell'ambito di un cantiere devono essere protette da recinzioni solide che racchiudano l'area di pertinenza delle piante. Tale protezione deve prevedere anche l'interposizione di idoneo materiale cuscinetto e deve essere installata evitando di collocare direttamente le tavole sulle sporgenze delle radici e senza l'inserimento nel tronco di chiodi, manufatti in ferro e simili. Al termine dei lavori tali dispositivi dovranno essere rimossi.
3. Nel caso in cui i lavori producano presumibile alterazione del normale regime idrico delle piante, queste dovranno essere convenientemente e costantemente irrigate durante il periodo vegetativo.
4. Gli interventi eseguiti in difformità al titolo edilizio abilitativo o altro titolo autorizzativo e alle prescrizioni contenute nel presente Regolamento, sono da considerare singolarmente come abbattimenti non autorizzati e conseguentemente sanzionabili come violazioni allo stesso.
5. Nel caso in cui il danno arrecato pregiudichi la stabilità di una alberatura tutelata, che dovrà per motivi di sicurezza essere abbattuta, sarà addebitato un indennizzo pari al valore ornamentale della stessa calcolato sulla base delle modalità previste di cui all'allegato 4 del presente Regolamento.

Art. 10. Pavimentazioni ammesse all'interno delle aree di pertinenza di alberature tutelate

1. Le aree di pertinenza delle alberature possono essere interessate da posa di pavimentazioni che, comunque, non potranno prevedere modifiche di quota superiori a 15 cm, in più o in meno, rispetto al piano originario. A seconda della tipologia e grado di permeabilità, si possono definire:

a) Pavimentazione superficiale permeabile

Oltre alla classica pavimentazione permeabile realizzata in ghiaietto o altro materiale inerte (che può prevedere un grado di copertura dell'area di pertinenza fino al 100%), si considera in questa tipologia di lavorazione anche la posa in opera del prato armato, realizzato con elementi in polipropilene e altri materiali con superficie permeabile non inferiore al 95%, prevedendo comunque una permeabilità profonda; in questo caso è necessario comunque che venga garantito un cuneo minimo di 50 cm dal colletto.

b) Pavimentazione superficiale semipermeabile

Si identificano in questa tipologia le pavimentazioni realizzate con manufatti che presentano una percentuale di foratura o permeabilità minima $\geq$ al 40%, con vuoti riempiti da materiale

drenante. Deve comunque essere mantenuta una permeabilità profonda e un cercine di terreno nudo avente raggio, misurato a partire dalla tangente al colletto, delle dimensioni di seguito riportate. Tra le pavimentazioni a superficie semipermeabile sono ammessi anche i grigliati sopraelevati che non comportino modifiche di quota superiori a 15 cm.

Tipologia di esemplare arboreo	Raggio del cercine di terreno nudo (ml)
di III grandezza (raggio della chioma a maturità < 3 m)	r 1,00
di II grandezza (raggio della chioma a maturità tra 3 e 6 m)	r 2,00
di I grandezza (raggio della chioma a maturità > 6 m)	
alberi di grande rilevanza (vedi art. 2)	R 3,00

- Quando le pavimentazioni da realizzare rivestono carattere di pubblica utilità, rientrano in Piani Urbanistici Attuativi (PUA) o in altri interventi che prevedono cessioni di opere e/o aree verdi all'Amministrazione comunale, possono essere concesse deroghe, debitamente motivate, a quanto disposto dall'art. 6. L'esigenza di ricorrere alla deroga, oggettivamente dimostrata e documentata dal progettista, dovrà essere contenuta nell'atto di approvazione del progetto di opera pubblica (previa verifica della sostenibilità dell'intervento in fase di validazione del progetto, escludendo comunque gli interventi che compromettono la tenuta statica della pianta).
- Nel caso di interventi edilizi assoggettati a permesso di costruire che prevedono la realizzazione di pavimentazioni, il titolo abilitativo rilasciato costituirà atto autorizzativo alla realizzazione degli interventi all'interno delle aree di pertinenza purché nell'atto venga dato atto della conformità del progetto ai dettami del presente Regolamento.
- Nel caso di interventi edilizi assoggettati dalla normativa specifica a segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) e a comunicazione inizio lavori (CIL o CILA), il professionista abilitato dovrà autocertificare che gli interventi che si intendono realizzare all'interno delle aree di pertinenza sono conformi a quanto disposto dal presente Regolamento.

Art. 11. Particolari disposizioni per la tutela degli alberi di grande rilevanza, di particolare pregio e monumentali

- Gli alberi di grande rilevanza e di particolare pregio come definito all'art. 2 del presente Regolamento, sono soggetti a particolari tutele. Qualsiasi intervento su questi alberi riveste carattere di assoluta eccezionalità. Gli abbattimenti e la modifica sostanziale della chioma e dell'apparato radicale devono essere autorizzati dall'Amministrazione Comunale. L'inottemperanza delle prescrizioni comporta l'automatico decadimento delle autorizzazioni stesse. Il Settore preposto alla gestione e manutenzione del verde pubblico comunale (come pure i soggetti da esso regolarmente incaricati), qualora intervenga sul patrimonio pubblico, previa verifica degli elementi di fatto, e avuta conferma da parte del responsabile all'ambiente, è esentato dal redigere le suddette richieste di autorizzazione.
- Il proprietario di alberi di grande rilevanza, sia esso soggetto privato o ente pubblico, è tenuto, senza necessità alcuna di autorizzazioni da parte dell'Amministrazione comunale, ad eseguire periodicamente la rimonda del secco (in funzione anche della salvaguardia della

pubblica incolumità) e a conservare la forma della chioma negli esemplari, allevati per anni secondo una forma obbligata, per i quali una conversione al libero sviluppo vegetativo comporterebbe pericoli di sbrancamento o instabilità.

3. Nel caso in cui l'esemplare arboreo da abbattere o mantenere (sottoporre cioè a interventi cesori) appartenga al genere *Platanus*, il proprietario o i soggetti formalmente delegati dovranno obbligatoriamente chiedere, mediante comunicazione scritta, l'autorizzazione al Servizio Fitosanitario Regionale.
4. Nel caso di alberi monumentali tutelati ai sensi della Legge 10/2013 e s.m.i. e LR 30/2015 e s.m.i., qualsiasi intervento di manutenzione deve essere preventivamente autorizzato dall'Amministrazione comunale previo parere del Corpo Forestale dello Stato e, se del caso, del Servizio Fitosanitario Regionale. Analoga autorizzazione deve essere richiesta per gli abbattimenti dei suddetti esemplari.
5. Il Comune provvederà a implementare il censimento degli alberi monumentali sia per gli esemplari di propria competenza che per quelli di proprietà di soggetti privati e a monitorarne lo stato per la cura e salvaguardia degli stessi in coerenza con le "Linee guida per gli interventi di cura e salvaguardia degli alberi monumentali".
6. Il censimento degli alberi monumentali privati sarà possibile a seguito di proposte di segnalazione avanzate dagli stessi soggetti proprietari, cittadini, associazioni, ecc.) da presentare con apposita scheda di segnalazione allegata al presente regolamento (Allegato 4).
7. Gli abbattimenti abusivi e l'inosservanza delle disposizioni contenute nel presente articolo, così come i lavori eseguiti in difformità alle prescrizioni contenute nell'atto autorizzativo, effettuati su ogni singola pianta, sono considerati abbattimenti non autorizzati e violazioni al presente Regolamento.
8. Gli interventi dovranno essere eseguiti da Ditte specializzate nel settore, regolarmente iscritte alla Camera di Commercio e la qualità del loro operato verificata dai tecnici comunali o da soggetti appositamente incaricati da parte del Comune

Art. 12. Danneggiamenti

1. Sono considerate danneggiamenti tutte le attività che, direttamente o indirettamente, possono compromettere l'integrità e lo sviluppo delle piante di proprietà pubblica e privata.
2. E' vietato ogni tipo di danneggiamento alla vegetazione esistente, in particolare:
 - a) provocare ferite con strumenti e mezzi di qualsiasi tipo alle piante situate in giardini, aree verdi, parchi, edifici scolastici e di uso pubblico o abitativo, viali e strade alberate, cimiteri;
 - b) parcheggiare le automobili all'interno dei parchi e dei giardini comunali, comprese le aiuole stradali la cui copertura è costituita da manto erboso, da terreno nudo o da materiali inerti;
 - c) versare sostanze fitotossiche (sali, acidi, oli, ecc.) nelle aree di pertinenza delle piante; nel caso in cui le sostanze versate provochino la morte o disseccamenti parziali della pianta verranno contabilizzati i danni secondo le modalità indicate nell'allegato 4 del presente Regolamento;

- d) provocare la combustione di sostanze di qualsiasi natura all'interno delle aree di pertinenza delle alberature;
 - e) impermeabilizzare l'area di pertinenza delle piante, in difformità rispetto a quanto previsto dall'art. 6 del presente Regolamento;
 - f) affiggere direttamente sulle alberature, con chiodi, filo di ferro o materiale non estensibile, cartelli, manifesti e simili;
 - g) riportare, nelle aree di pertinenza delle piante, ricarichi superficiali di terreno o qualsivoglia materiale di spessore superiore a 15 cm;
 - h) asportare terriccio dalle aree di pertinenza degli alberi per uno spessore superiore a 15 cm;
 - i) prevedere il deposito di materiali di qualsiasi tipo (per attività industriali o artigianali in genere, cantieri ecc) all'interno delle aree di pertinenza delle alberature;
 - j) realizzare nuovi impianti di illuminazione, anche se provvisori, che producano calore tale da danneggiare la chioma delle alberature;
 - k) eseguire scavi di qualsiasi natura nell'area di pertinenza delle alberature, fatto salvo quelli di cui al precedente art. 7.
3. I danni procurati ad esemplari arborei o ad arbusti di proprietà comunale, contestati e verbalizzati, saranno quantificati e addebitati al responsabile sulla base delle modalità previste di cui all'allegato 4 del presente Regolamento.

Fatte salve disposizioni diverse dell'Amministrazione comunale, ogni intervento di recupero del danno sul patrimonio del Comune sarà effettuato a cura del Settore competente ricorrendo alle imprese di manutenzione appaltatrici dei lavori per conto dell'Amministrazione comunale. I costi dell'intervento saranno sostenuti dal Comune con diritto di rivalsa nei confronti del soggetto responsabile.

Art. 13. Abbattimenti urgenti

1. Qualora fosse necessario procedere ad un abbattimento urgente, al fine di eliminare un pericolo imminente e a salvaguardia dell'incolumità delle persone o delle cose, il proprietario o il soggetto da esso formalmente delegato dovrà intervenire tempestivamente ripristinando le condizioni di sicurezza, inviando contestualmente alla Polizia Municipale una comunicazione circostanziata dell'intervento e delle cause che ne hanno determinato necessità e urgenza (evidente sradicamento, progressivo e rapido sollevamento della zolla, progressiva e rapida inclinazione del fusto, danni irreversibili da eventi meteorici estremi tali da compromettere la stabilità dell'alberatura, ecc). Tale comunicazione dovrà essere corredata da dettagliata documentazione fotografica, dalla quale dovranno necessariamente risultare evidenti gli elementi che fanno presupporre l'immediato stato di pericolosità.
2. I lavori relativi all'abbattimento o agli abbattimenti di alberature dovranno essere eseguiti da Ditte specializzate nel settore, regolarmente iscritte alla Camera di Commercio. Le Ditte esecutrici dei lavori sono tenute a conoscere la normativa vigente nazionale, regionale e comunale inerente la tutela del verde e dell'ambiente, nonché l'applicazione di quella vigente in materia di sicurezza sul lavoro.

3. Entro 15 giorni dalla data di consegna della comunicazione di cui al comma 1 del presente articolo, dovrà essere presentata, a sanatoria, l'istanza di abbattimento di cui al successivo art. 14, comma 4, lett. b). Qualora la pianta abbattuta ricada in area sottoposta a vincolo paesaggistico ai sensi della Parte III del D.Lgs. 42/2004, dovrà essere sostituita con un esemplare adulto della stessa specie o di specie idonea al contesto vincolato. Restano ferme le eventuali sanzioni previste dalla normativa vigente.
4. Il proprietario o il soggetto da esso formalmente delegato ha l'obbligo di accatastare in loco il materiale vegetale derivante dall'abbattimento. Entro 7 giorni dalla data in cui sono stati eseguiti i lavori, l'Amministrazione comunale, tramite propri tecnici o con tecnici da essa eventualmente delegati, potrà effettuare un sopralluogo al fine di verificare la veridicità o meno delle cause addotte a giustificazione dell'abbattimento effettuato con carattere d'urgenza. Decorso tale termine il materiale di risulta potrà essere rimosso.
5. Qualora l'Amministrazione comunale, tramite propri tecnici o con tecnici da essa eventualmente delegati, rilevi l'inconsistenza delle motivazioni addotte per eseguire l'abbattimento per motivi di urgenza, l'abbattimento sarà considerato non autorizzato.

Art. 14. Abbattimenti ammessi

1. Le azioni impattanti sul patrimonio ambientale devono essere concordate preventivamente, fatti salvi i casi di urgenza, con gli uffici preposti (Ambiente e Urbanistica), nel pieno rispetto dei regolamenti vigenti. Pertanto, per esaminare l'abbattimento richiesto, in tutti i casi previsti dal presente articolo 14 è necessario nulla osta del Servizio Ambiente (da rilasciarsi previo parere dal Servizio Urbanistica) che dovrà ricevere dettagliata informazione nei tempi adeguati per una valutazione consapevole e ponderata che permetta di selezionare i metodi e gli strumenti più appropriati e eventualmente meno invasivi. L'Assessore all'Ambiente riceve idonea informazione sugli interventi previsti nel presente regolamento.
2. L'abbattimento di uno o più esemplari arborei tutelati, identificati secondo i criteri di cui al precedente art. 2, esclusi gli alberi definiti di "grande rilevanza" o di particolare pregio da tutelare (per i quali si rimanda alle prescrizioni del precedente art. 11), è consentito previa presentazione di un'apposita istanza da parte del legittimo proprietario o da soggetto da esso formalmente delegato e a seguito della conclusione del procedimento autorizzativo da parte dell'Amministrazione comunale.
3. La mancata risposta dell'Amministrazione comunale entro 60 giorni dalla presentazione dell'istanza di abbattimento costituisce autorizzazione implicita, per quanto disciplinato dal presente Regolamento, in base alla ricorrenza del principio del silenzio-assenso.
4. Nel caso in cui le piante da abbattere siano ubicate nel territorio sottoposto a tutela ai sensi degli artt. 136 e 142 del D. Lgs. 42/2004 (Codice dei Beni Culturali), è d'obbligo richiedere preventivamente, ove necessaria, l'autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'art. 146 del D.Lgs 42/2004; nel caso in cui le piante siano ubicate in giardini o parchi tutelati dalla parte II del D.Lgs 42/2004, dovrà essere acquisita preventivamente, l'autorizzazione ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. 42/2004 da parte della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio.
5. L'istanza di abbattimento può essere presentata nei seguenti casi:
 - a. in presenza di uno o più esemplari arborei non più vegeti;
 - b. in presenza di uno o più esemplari arborei che, per ragioni inerenti al proprio stato vegetativo, fitosanitario e statico, potrebbero costituire un potenziale, ma non imminente, pericolo per l'incolumità delle persone o delle cose;

- c. quando l'abbattimento selettivo è in funzione del riassetto di giardini storico-testimoniali tutelati dalla disciplina urbanistica in vigore e dal Codice dei Beni Culturali, ed è reso necessario per la corretta ricostruzione filologica degli assetti;
 - d. quando l'abbattimento selettivo è in funzione di una riduzione della eccessiva densità arborea che compromette il regolare sviluppo vegetativo tipico della specie di appartenenza dei singoli esemplari, al fine di migliorare la vita vegetativa delle piante che si intendono conservare;
 - e. in presenza di uno o più esemplari arborei ubicati a ridosso di edifici, di linee aeree elettriche o di telecomunicazione, sui quali è necessario intervenire con drastici interventi di potatura che, oltre ad alterare in modo irreversibile la naturale struttura della chioma, rappresenterebbero una facile via d'accesso per patogeni del legno responsabili di una rapida compromissione del vigore della pianta e della sua stabilità meccanica;
 - f. quando l'alberatura è causa principale di lesioni o danni a strutture murarie in elevazione o di fondazione, tali da compromettere la stabilità di fabbricati, muri divisorii, ecc., nonché la funzionalità dei manufatti;
 - g. quando l'alberatura impedisce la realizzazione di opere indispensabili per adeguamenti normativi e interventi di manutenzione ordinaria, solo nei casi in cui non siano possibili altri interventi sulle alberature (esempio interventi cesori) o soluzioni tecniche alternative;
 - h. a sanatoria di abbattimento di cui all'Art.13;
 - i. per la realizzazione di opere edili, nel rispetto a quanto disposto dal successivo art.15, l'iter autorizzativo prevede:
 - i. nel caso in cui l'abbattimento sia indispensabile per poter realizzare un'opera pubblica, l'autorizzazione è contenuta nell'atto di approvazione del progetto dell'opera stessa (previa valutazione della necessità di abbattimento in fase di validazione del progetto);
 - ii. nel caso di interventi edilizi assoggettati a permesso di costruire, il titolo abilitativo rilasciato costituirà atto autorizzativo all'abbattimento purché nell'atto sia formalmente evidenziata la conformità del progetto ai dettami del presente Regolamento;
 - iii. nel caso di interventi edilizi assoggettati dalla normativa specifica a segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) e a comunicazione inizio lavori (CIL o CILA), la conformità degli abbattimenti dovrà essere certificata da professionista abilitato;
 - iv. gli interventi di edilizia libera per i quali non è prevista la comunicazione e gli interventi privi di rilevanza edilizia non possono prevedere abbattimenti di alberature tutelate.
5. I Settori preposti alla gestione e manutenzione del verde comunale (come pure i soggetti da esso regolarmente incaricati), intervenendo sul patrimonio pubblico attraverso i propri uffici, previa verifica degli elementi di fatto, sono esentati dal redigere le suddette richieste di autorizzazione, salvo autorizzazione paesaggistica o monumentale ai sensi del Codice se dovuta.
6. Nel caso in cui l'esemplare arboreo da abbattere appartenga al genere *Platanus*, il proprietario o i soggetti formalmente delegati dovranno obbligatoriamente chiedere l'autorizzazione al Servizio Fitosanitario Regionale.
7. Le Ditte esecutrici dei lavori, specializzate nel settore e regolarmente iscritte alla Camera di Commercio, sono tenute a conoscere la normativa vigente nazionale, regionale e comunale inerente la tutela del verde e dell'ambiente, nonché quella vigente in materia di sicurezza sul lavoro
8. Gli abbattimenti abusivi e l'inosservanza delle disposizioni contenute nei commi precedenti, così come i lavori eseguiti in difformità alle prescrizioni contenute nell'atto autorizzativo, effettuati su ogni pianta, sono considerati singolarmente abbattimenti non autorizzati e singole violazioni al presente Regolamento.

Art. 15. Abbattimenti per motivi edilizi

1. L'abbattimento di alberature tutelate (così come definite all'art.3), con esclusione degli esemplari di grande rilevanza e di particolare pregio (così come definiti all'art.2), può essere consentito in relazione alla realizzazione di opere edili di natura pubblica e privata esclusivamente a fronte della presentazione di un progetto di complessiva riqualificazione del verde a firma di tecnico abilitato, che motivi le scelte progettuali e attesti la conformità dello stesso alle disposizioni del presente Regolamento.
2. In tal caso, come previsto dall'art.17 del presente Regolamento, le alberature abbattute devono essere sostituite nel lotto sul quale si realizza l'intervento nel rapporto di 1:2, con alberature della stessa classe di grandezza per almeno uno dei due esemplari sostitutivi, con la possibilità di utilizzare specie delle classi inferiori per il secondo esemplare in sostituzione di quello abbattuto. Qualora non sia possibile reperire all'interno del lotto gli spazi necessari per dar corso al reintegro delle piante abbattute, non è consentito realizzare nuovi manufatti che interferiscono con le piante tutelate insistenti sul lotto.
3. Le mancate sostituzioni e le sostituzioni eseguite in difformità al progetto di sistemazione delle aree destinate a verde allegato al titolo edilizio presentato, sono considerate singolarmente violazioni al presente Regolamento. Pertanto le aree/volumi di pertinenza degli esemplari arborei che il progetto redatto in conformità al presente Regolamento individua come superficie/i atte ad ospitare le piante da porre a dimora in sostituzione di quelle abbattute saranno considerate direttamente non edificabili.
4. Eventuali deroghe ai reimpianti previsti dal presente articolo potranno essere ammesse unicamente nei seguenti casi:
 - a) quando le opere edili da realizzare rivestono carattere di pubblica utilità o di messa in sicurezza secondo le disposizioni impartite dagli organi competenti;
 - b) quando le opere edili da realizzare rientrano in Piani Urbanistici Attuativi (PUA) o in altri interventi che prevedono cessioni di opere e/o aree verdi all'Amministrazione comunale;
 - c) quando le opere edili da realizzare soggiacciono a specifiche disposizioni di legge;
 - d) quando le opere edili da realizzare determinino, per le loro specificità tecniche, una situazione che rende improponibile il reimpianto. In tal caso apposita relazione di tecnico abilitato dovrà motivare le scelte progettuali e attestare l'impossibilità di applicare le disposizioni del presente articolo. In questo caso le alberature non reimpiantate dovranno essere cedute all'Amm.ne Com.le che provvederà alla loro sistemazione in aree adeguate.

L'esigenza di ricorrere alla deroga, oggettivamente dimostrata e documentata dal progettista, dovrà essere contenuta nell'atto di approvazione del progetto di opera pubblica o, nel caso di interventi soggetti a titolo abilitativo, evidenziata e formalizzata nel titolo stesso.

Art. 16. Abbattimenti abusivi

1. Le alberature abbattute abusivamente, in assenza di autorizzazione o per le quali è stata compromessa la vitalità, devono essere sostituite con le modalità previste dal successivo art. 17, con idonei esemplari posti nella medesima posizione previa eradicazione del ceppo.
2. Nel caso in cui sia oggettivamente riscontrabile che le condizioni delle piante abbattute siano ascrivibili a quelle previste per la richiesta di abbattimento di cui all'art. 14 (e dunque l'intervento sarebbe stato autorizzabile), ma non sia possibile procedere al reintegro degli esemplari abbattuti, per mancanza delle condizioni previste dal successivo art.17, sarà addebitato al proprietario un indennizzo equivalente al 30% del valore

ornamentale della pianta/e oggetto dell'intervento/i, calcolato con le modalità previste dall'allegato 4 del presente Regolamento. In alternativa ed in accordo con l'Amm.ne Com.le, le piante da reimpiantare potranno essere cedute all'Amm.ne Com.le la quale ne curerà la loro sistemazione in aree adeguate.

3. Nel caso in cui non sussistano le condizioni per l'inoltro dell'istanza di abbattimento di cui all'art.14 (per cui l'intervento non sarebbe stato autorizzabile) e non sia possibile procedere al reintegro della pianta abbattuta per mancanza delle condizioni previste dal successivo art.17, l'indennizzo addebitato sarà equivalente al 100% del valore della pianta/e oggetto dell'intervento/i. In alternativa ed in accordo con l'Amm.ne Com.le, le piante da reimpiantare potranno essere cedute all'Amm.ne Com.le la quale ne curerà la loro sistemazione in aree adeguate.
4. Oltre alle disposizioni previste dai precedenti commi, si applicano le previsioni del Piano strutturale e del Piano Operativo Comunale.
5. Restano comunque ferme le eventuali sanzioni previste dalla normativa vigente.

Art. 17. Sostituzione di esemplari abbattuti e nuovi impianti

1. Gli alberi abbattuti sulla base di quanto consentito dall'art.14 co. 4 lett. a), b), e), f) e g), qualora sussistano le condizioni di cui al successivo punto 4, devono essere sostituiti da altrettanti esemplari posti, di norma, all'interno dell'area di pertinenza delle piante eliminate o in alternativa all'interno del lotto d'intervento e comunque secondo le prescrizioni indicate nella eventuale e relativa autorizzazione, entro e non oltre il termine indicato nello stesso atto decorrente, e comunque non oltre 9 mesi dalla data di abbattimento dell'esemplare da eliminare.
2. Gli alberi abbattuti sulla base di quanto consentito dall'art. 14 co. 4 lett. h) devono essere sostituiti nel rapporto di 1:2 nel lotto sul quale si realizza l'intervento, con alberature della stessa classe di grandezza per almeno uno dei due esemplari sostitutivi e la possibilità di utilizzare specie delle classi di grandezza inferiori per la seconda sostituzione.
3. Le alberature messe a dimora in sostituzione di quelle abbattute, pur non raggiungendo i diametri di tutela indicati all'art.3, sono comunque salvaguardate per tutto il tempo necessario al raggiungimento delle dimensioni minime di tutela.
4. La messa a dimora di nuovi alberi in sostituzione di piante abbattute, di cui ai precedenti co. 1 e 2, è consentita purché nel lotto d'intervento siano disponibili gli spazi sotto specificati e sia possibile il rispetto delle seguenti distanze:
 - a) distanze dai confini: secondo quanto indicato dal Codice Civile, dal Codice della Strada e Relativo Regolamento di Attuazione, dalle norme ferroviarie, dai Regolamenti dei Consorzi di Bonifica e dalla normativa di polizia idraulica, nella messa a dimora di nuovi esemplari, salvo accordi tra le parti, da dimostrare mediante scrittura privata registrata, deve essere rispettata la distanza minima di 3 metri, eccetto per le piante da frutto a sviluppo contenuto per le quali la distanza è ridotta a 1,5 m (altezza a maturità < 6 m)
 - b) distanza da edifici e manufatti: minimo 3 m.
 - c) distanze da utenze aeree: la messa a dimora di nuovi alberi in prossimità di utenze aeree di telecomunicazione e/o elettriche presenti in ambiente urbano dovrà essere eseguita a distanza di sicurezza in conformità alla normativa vigente.
 - d) distanze da utenze sotterranee: minimo 3 m.
 - e) distanze da solai e/o manufatti interrati: minimo 3 m.

- f) superficie permeabile profonda: oltre al rispetto delle distanze di cui ai punti a), b), c), d) ed e), ai nuovi esemplari arborei deve essere garantita la disponibilità di una superficie permeabile minima circostante il tronco; tale superficie è individuata da un raggio di 3 m dal colletto, eccetto per gli esemplari a portamento piramidale o da frutto per i quali tale misura si riduce a 1,5 m.
- g) distanza minima tra alberature nei nuovi impianti e nelle sostituzioni: 8 m dal colletto tra alberi appartenenti a specie di prima grandezza e 6 m sempre dal colletto per tutti gli altri casi.
- Le superfici permeabili non sono sovrapponibili tra loro, e neppure alle aree di pertinenza di alberature tutelate eventualmente presenti all'interno del lotto d'intervento.
5. Sono ammesse eventuali deroghe alle distanze previste ai punti a), b), e), f) e g) del precedente comma nel caso in cui il reimpianto abbia il fine di reintegrare eventuali fallanze in viali alberati, filari di qualsiasi natura e tipo, quando la presenza degli esemplari arborei costituenti l'impianto del singolo filare superi numericamente il 50% della composizione complessiva della formazione lineare.
6. Gli alberi di alto fusto messi a dimora oltre che appartenere alle specie come da allegato 1, devono avere, a 1,30 m dal colletto, una circonferenza del tronco non inferiore a 19 cm (diametro minimo cm 6), provenire da specifico allevamento vivaistico, disporre di chiome e apparato radicale integro, risultare di buona qualità merceologica.
7. Nel caso di acclarata impossibilità di reimpianto di specie arborea all'interno del lotto, a seguito del rispetto delle distanze prescritte al punto 4 del presente Art., l'area permeabile resasi disponibile a seguito dell'abbattimento dovrà essere occupata da esemplari di forma arbustiva della dimensione minima di cm 100 di altezza per ogni esemplare, considerando una pianta per ogni metro quadrato della stessa superficie; tali arbusti sono in ogni caso da ritenersi salvaguardati alla stregua di alberature di nuovo impianto in sostituzione di alberature tutelate; la possibilità di ricorrere a specie arbustiva è da escludersi per i reimpianti prescritti a seguito di abbattimenti per motivi edilizi (art. 14 co. 4 lett. h), che dovranno ottemperare a quanto disposto al precedente punto 2.
8. Nel caso di inottemperanza alle prescrizioni relative ai reimpianti di cui al presente Art., l'area di pertinenza nella quale insisteva l'alberatura abbattuta rimane inedificabile a tutti gli effetti.

Art. 18. Potature e rimonde ordinarie

Premessa : Gli assiomi fondamentali che sono alla base della pianificazione delle operazioni di potatura sono essenzialmente tre:

- 1) La potatura, comunque sia effettuata, è uno stress per la pianta.
- 2) La miglior potatura è quella che non si vede.
- 3) Le piante più belle sono quelle non potate.

Questi assiomi rivestono ulteriore estetica importanza nel caso di potature in città, che, come Colle di Val d'Elsa, sono conosciute, in tutto il mondo per la loro bellezza. Potature 'ornamentali' che ripropongono, non alterandola, la naturale chioma dell'albero sono corollario imprescindibile della storia, della cultura, del paesaggio e del decoro cittadino.

L'albero auto-regola la propria forma e postura, per ottenere la migliore stabilità, capacità di catturare la luce, resistere a venti e alle correnti d'aria del luogo esatto ove si trovano, per la migliore ricerca dell'acqua e dei nutrienti. I rami sono disposti nello spazio in maniera da limitare al massimo l'ombra fra di loro e le foglie si dispiegano perché tutte possano catturare quanta più luce possibile permettendo crescita rapida, evapotraspirazione e fotosintesi efficiente e conseguente rilascio di ossigeno nell'aria.

Potature mal fatte alterano tale equilibrio posturale spontaneo, rendendo, inoltre, instabili gli alberi

e, attraverso le “ferite” da taglio, esposti alla penetrazione nell’albero di microfunghi, batteri. Per questo, ove necessario intervenire mediante potatura i tagli da potatura degli alberi vanno protetti con appositi “medicamenti” (in forma di speciali vernici isolanti e non tossiche, per scongiurare infezioni che generano parassitosi e conseguenti cadute di rami e che spesso sono letali per l’albero con schianti pericolosi per la sicurezza dei cittadini.

Pertanto è necessario mantenere la naturale chioma dell’albero, procedendo, in ottemperanza all’articolo 11 del Decreto 10 marzo 2020 GU n° 90 del 4 Aprile “Criteri Ambientali Minimi (CAM) per la gestione del verde urbano, dove in relazione alla manutenzione del patrimonio arboreo e arbustivo viene richiesto nei casi di interventi di potatura ritenuti strettamente necessari:

- **Per gli alberi:** Evitare di applicare la capitozzatura, la cimatura e la potatura drastica perché indeboliscono gli alberi o possono arrecare nel tempo situazioni di instabilità che generano altresì maggiori costi di gestione. Valutare ove necessario la ripulitura di edera dai tronchi.
- **Per siepi e arbusti:** si devono prevedere interventi di manutenzione mirati a tutelare la specifica funzione delle specie preesistenti (estetica, difensiva, protettiva, del suolo e della fauna

Per la tutela del verde e della fauna ivi presente gli impianti di potatura devono essere svolti nel periodo di stasi vegetativa o nel periodo di maggiore idoneità tecnico-vegetativa proprio di ciascuna specie, tenendo conto sia del microclima della zona d’impianto sia di specifici aspetti fitopatologici e nel rispetto della nidificazione dell’avifauna, escludendo di norma il periodo che va da aprile a luglio, fatti salvi gli interventi urgenti dettati da ragioni di sicurezza ed incolumità pubblica. Nei mesi di marzo e agosto, escludendo condizioni di accertata pericolosità delle piante, la potatura non può essere effettuata su alberi in cui siano presenti nidi di uccelli o tane abitate da piccoli mammiferi o che siano utilizzati come dormitorio o posatoio da specie rare o di pregio”.

(nel periodo marzo-luglio è in corso la stagione riproduttiva dell’avifauna selvatica, con conseguente divieto di disturbo (direttiva n. 2009/147/CE sulla tutela dell’avifauna selvatica, esecutiva in Italia con la legge n. 157/1992 e s.m.i.).

1. **Per potature ordinarie a regola d’arte si intendono:**

- a) **su latifoglie decidue** quelle invernali effettuate nel periodo 1° novembre - 21 marzo, interessando branche di diametro non superiore a **7 cm**; nel caso di raccorciamenti, con tagli all’inserimento della branca o ramo di ordine superiore, cioè ai nodi o biforcazioni, in modo tale da non lasciare porzioni di branca o di ramo privi di più giovane vegetazione apicale; i tagli dovranno essere netti e rispettare il collare sulla parte residua senza lasciare monconi.

Dovrà essere rispettata una giusta proporzione tra le dimensioni del ramo tagliato e il ramo di sostituzione che viene lasciato. Il periodo sopra indicato, in presenza di particolari condizioni climatiche e di una connessa attività vegetativa, potrà essere ridotto o prorogato con specifico atto dirigenziale;

- b) **su sempreverdi:** Le sempreverdi sono piante che si creano la loro forma man mano che crescono senza l'intervento dell'uomo. Gli alberi sempreverdi non hanno bisogno di grandi interventi di potatura, a eccezione, in età giovanile, del taglio dei rami mal distribuiti. Le conifere possono rinnovare la vegetazione grosso modo tutto l’anno, ma è meglio programmare la potatura di pini e abeti tra metà dicembre e fine febbraio: l’inverno, infatti, è il momento in cui l’attacco da parte dei parassiti è meno probabile. la potatura deve essere molto misurata con tagli di rami tra i 2,5 e i 5 cm. Si tratta sostanzialmente di tagli con cui: eliminare rami secchi, rimuovere rami mal orientati, deboli o rotti, alzare la chioma togliendo i rami troppo bassi, ove necessario di

modellazione della chioma.

Può inoltre essere eseguita un'altra tipologia di potature definita: rimonda dal secco, intendendo con ciò quegli interventi cesori finalizzati alla sola asportazione di rami o branche non più vegete, di rami scarsamente vigorosi senza limitazioni nel diametro di taglio. Tali interventi sono consentiti nell'arco di tutto l'anno, anche se devono essere eseguiti preferibilmente nei mesi estivi.

2. Nel caso in cui l'esemplare arboreo da potare appartenga al genere *Platanus*, il proprietario o i soggetti formalmente delegati dovranno obbligatoriamente chiedere l'autorizzazione al Servizio Fitosanitario Regionale.

3. Sono vietati i seguenti interventi:

- a) gli interventi di **capitozzatura** lunga o corta, ovvero i tagli che interrompono la crescita apicale del fusto ;
- b) **gli interventi che comportano una drastica riduzione della chioma** (maggiore del 30%), stravolgendo completamente il portamento e l'equilibrio biologico della pianta e riducendone drasticamente il valore ornamentale, nonché il ciclo vitale;

Da considerare inoltre per la quantità di chioma asportata:

– **10%** ottimo: la pianta non ne risente

– **30%** è il limite per cui si può considerare corretta la potatura. La pianta consuma tutto e non produce più riserve di energia

– **oltre il 30%** l'albero comincia soffrire. Interrompe la funzione riproduttiva, non crea più riserve energetiche necessarie per i periodi critici, consuma energia per ristabilire la sua chioma, le radici non vengono più nutrite correttamente.

eliminazione totale della chioma (tipica della capitozzatura o di potature fortemente drastiche): l'albero va in deficit, consuma tutte le sue riserve per ricostruire la sua superficie fogliare. I rami, che naturalmente l'albero posiziona e bilancia con la massima cura e perizia, vengono creati caoticamente da gemme epicormiche (gemme dormienti); non hanno la stessa struttura che li inserisce nel tronco ma spuntano debolmente dalla corteccia

- c) **la cimatura** dell'asse principale e dei rami, nelle piante del genere *Cedrus* spp, *Pinus* spp e *Abies* spp e di altre conifere ornamentali.
4. **La potatura è assolutamente vietata nel periodo di emissione delle foglie** (dall'ingrossamento delle gemme alla completa estensione delle foglie), e in quello di caduta (dal cambiamento di colore alla completa caduta o mantenimento sui rami delle foglie morte, per le specie che presentano tale comportamento).
5. I proprietari di alberi o arbusti sono obbligati ad eseguire le potature, quando le ramificazioni coprono o rendono difficile la visione di segnali stradali o lanterne semaforiche, quando riducono sensibilmente la potenza dei corpi illuminati della pubblica illuminazione, quando invadono i marciapiedi o le strade, o quando compromettono l'incolumità pubblica.
6. il proprietario o soggetto da esso formalmente delegato deve dare comunicazione informativa di potatura ordinaria al settore comunale competente (Servizio Ambiente) utilizzando modulistica in allegato 6 al presente regolamento.

Art. 19. Potatura straordinaria di contenimento della chioma e di risanamento

1. Sono considerate potature straordinarie le seguenti tipologie di intervento:

- a) potatura di riduzione e contenimento della chioma, ammessa unicamente nel periodo 1°

novembre - 21 marzo, consiste nell'eseguire raccorciamenti di rami e branche con tagli di ritorno di diametro superiore a 10 cm, effettuati su gemme, germogli e rami opportunamente orientati per favorire lo sviluppo di una chioma più contenuta.

- b) potatura di risanamento e ricostruzione, che consiste in interventi di asportazione di branche o rami ancora vegeti, di diametro superiore a 10 cm, soggetti ad evidenti patologie che ne compromettono la stabilità. Tali interventi, che dovranno essere eseguiti da ditte specializzate, non hanno limitazioni di taglio e sono consentiti nell'arco di tutto l'anno.
2. Nel caso in cui debbano essere eseguiti interventi di potatura di risanamento e di contenimento della chioma il proprietario o soggetto da esso formalmente delegato deve inoltrare specifica istanza autorizzativa al settore comunale competente (~~SERVIZIO AMBIENTE assessorato all'ambiente e manutenzione del verde~~) La mancata risposta dell'Amministrazione comunale entro 30 giorni dalla presentazione dell'istanza di potatura, costituisce autorizzazione implicita, per quanto disciplinato dal presente Regolamento, in base alla ricorrenza del principio del silenzio-assenso.
 3. Nel caso in cui l'esemplare arboreo da potare appartenga al genere *Platanus*, il proprietario o i soggetti formalmente delegati dovranno obbligatoriamente chiedere, mediante l'autorizzazione al Servizio Fitosanitario Regionale .
 4. Nei casi in cui le potature, eseguite in modo difforme dall'autorizzazione o in assenza della medesima, compromettano irrimediabilmente lo sviluppo futuro della chioma secondo le caratteristiche tipiche della specie, al proprietario, oltre alla sanzione pecuniaria, sarà addebitato un indennizzo calcolato sulla base delle modalità previste di cui all'allegato 5 del presente Regolamento.
 5. Sono altresì considerate potature straordinarie quelle di necessaria applicazione su alberi aventi architettura della chioma compromessa (capitozzatura) o parzialmente compromessa causa pregressi e erronei interventi di gestione e mantenimento dell'albero. Scopo precipuo di questi interventi straordinari è il recupero, della chioma della sua forma naturale dopo previa verifica di fattibilità di un restauro conservativo in allevamento in forma naturale o in alternativa in allevamento in forma obbligata che ne permetta comunque il risanamento.
 6. Gli interventi di potature straordinarie di contenimento della chioma. risanamento e ricostruzione art. (art. 19) dovranno essere eseguiti operatori competenti e/o ditte specializzate nel settore, regolarmente iscritte alla Camera di Commercio che soddisfino i requisiti richiesti per legge (Decreto 10 marzo 2020 GU n°90 del 4 aprile 2020) e la qualità del loro operato verificata dagli operatori (periti agrari comunali)

Art. 20. Prescrizioni per la realizzazione di progetti edilizi e scelta delle specie vegetali

1. Negli interventi edilizi nei quali è prevista dal Piano Operativo una dotazione di verde, questa dovrà essere realizzata prioritariamente su suoli non degradati (quindi con permeabilità profonda, non compattati e idonei dal punto di vista qualitativo, secondo quanto previsto dal Piano Operativo artt. 17-19.
2. Contestualmente all'attuazione degli interventi edilizi relativi a nuova edificazione e se non espressamente disciplinato dalle Norme Tecniche di Attuazione della Lottizzazione, devono essere poste a dimora nuove alberature di alto fusto, nella misura minima di 1 (una) pianta ogni 150 mq di superficie del lotto non coperta, oltre a specie arbustive nella misura minima di due gruppi (minimo cinque esemplari) ogni 150 mq di superficie del lotto non coperta. Il numero di alberi deve essere

arrotondato all'unità superiore.

3. L'ubicazione delle nuove alberature o delle specie arbustive di nuovo impianto dovrà necessariamente tenere conto delle disposizioni di cui al precedente art. 17 co. 4.
4. La scelta delle specie deve avvenire ispirandosi prevalentemente ai seguenti criteri e, in ogni caso, tenendo sempre in considerazione il particolare contesto nel quale i nuovi esemplari dovranno essere messi a dimora:
 - a) Si raccomanda l'utilizzo delle specie arboree e arbustive indicate nell'allegato 1. (Classificazione delle specie vegetali in relazione al contesto territoriale di Colle di Val d'Elsa).
 - b) Dal 60 al 70% delle alberature complessivamente messe a dimora deve essere costituito da latifoglie decidue;
 - c) in contesti tipicamente urbani si consiglia di prevedere specie con buone capacità di assorbimento di inquinanti gassosi e di trattenimento delle polveri sottili; è opportuno inoltre considerare, in base al contesto, la capacità di resistere allo stress idrico e l'allergenicità. Per alcune specie tali caratteristiche sono riportate in allegato 3. Importante comprendere nelle scelte anche la presenza di piante sempreverdi che esplicano le importanti capacità di cui sopra per tutto il periodo dell'anno.
 - d) Può essere valutata la messa in dimora di piante ornamentali anche esotiche ma previa obbligatoria valutazione del competente settore ambientale comunale (assessore all'ambiente e suoi esperti), Molte ville storiche di Colle di Val d'Elsa hanno alberi ornamentali e storici anche esotici di grande pregio che vanno mantenuti e preservati nella loro omogenea integrità.
5. gli alberi di alto fusto messi a dimora devono avere, a 1,30 m dal colletto, circonferenza del tronco non inferiore a 19 cm. Le piante devono inoltre disporre di idoneo "pane di terra", non risultare perciò estirpate a radice nuda esclusi i generi *Populus* e *Salix*, provenire da specifico allevamento vivaistico, disporre di chiome e apparato radicale integro, risultare di buona qualità merceologica, disporre di garanzia all'attecchimento.
6. Le nuove alberature devono essere disposte in modo da creare spazi alberati unitari e articolati per masse arboree, comunque opportunamente collegati tra di loro, in rapporto specialmente ai fabbricati e alle relative visuali anche riferite all'integrazione e armonizzazione dell'opera nel paesaggio circostante.
- e) Parte integrante di ogni progetto edilizio è il progetto definitivo della sistemazione degli spazi scoperti che dovrà chiaramente individuare tutti gli impianti a verde e le relative pavimentazioni che si intendono realizzare, ivi comprese le attrezzature in caso di verde attrezzato e di ogni altra sistemazione inerente la progettazione dell'area, nonché il rispetto delle distanze delle alberature dall'impiantistica interrata (tubazioni gas, acqua, linee elettriche e telefoniche, fognature, ecc.). Quando per le caratteristiche dei luoghi o degli immobili non sia possibile rispettare le previsioni del presente regolamento, apposita relazione di tecnico abilitato dovrà motivare le scelte progettuali, richiedere una specifica deroga alle previsioni regolamentari, con impegno alla cessione all'A.C. delle piante non utilizzate.
7. Gli elementi di cui il progetto dovrà essere costituito sono:
 - a) relazione ~~agronomica e fitosanitaria~~ redatta da un tecnico abilitato sulla base delle competenze attribuite dalla normativa vigente agli ordini e ai collegi professionali d'appartenenza che descriva ~~attestante~~ stato di fatto, specie botaniche, dimensioni, condizioni fitosanitarie di ogni ~~singolo~~ esemplare arboreo presente e le motivazioni inerenti le scelte progettuali e agronomiche ~~riferite alle scelte operate~~;planimetria nei tre stati (Attuale, di Progetto, Sovrapposto) in scala adeguata ~~1:200~~ della

sistemazione esterna con indicazione della nomenclatura delle alberature e delle eventuali infrastrutture interrato e fuori terra esistenti

~~atta ad individuare lo stato di fatto con la localizzazione del patrimonio arboreo ed arbustivo esistente, dimensioni degli alberi rilevate a 1,30 m dal colletto, genere e specie secondo la nomenclatura binomia, con evidenziati i volumi di pertinenza degli esemplari interessati dalle attività edilizie previste, nonché le alberature per le quali si renderà necessario procedere all'abbattimento;~~

- ~~b) planimetria in scala 1:200 riportante lo stato di progetto, con in particolare la localizzazione degli esemplari introdotti individuati per genere e specie secondo la nomenclatura binomia;~~
 - ~~c) planimetria in scala 1:100 riportante delle interferenze tra strutture edili, manufatti e reti tecnologiche con le aree di pertinenza delle alberature presenti e di nuovo impianto;~~
 - d) idonea documentazione fotografica a colori complessiva dell'area.
8. Nei nuovi interventi, gli spazi destinati a parcheggio a raso, devono essere dotati di alberature che a maturazione consentano un'ampia copertura dell'area di sosta. La soluzione progettuale più indicata e idonea ad un corretto sviluppo delle alberature è data dalla realizzazione di fasce verdi continue, permeabili e alberate, di norma con larghezza minima di m 2 e ortogonali agli stalli.
- Per i parcheggi a pettine le aiuole vanno realizzate di norma con larghezza minima di m 2 , lunghe quanto lo stallo o minimo di m 2,50 nel caso sia prevista la realizzazione di posti moto di fronte alle aiuole; per i parcheggi a spina l'aiuola singola dovrà avere larghezza minima di m 2 e lunghezza di m 2,50.
- E' ammessa deroga alla larghezza minima di m 2 per caratteristiche tecniche dell'intervento che la rendano improponibile. In tal caso il progettista evidenzia le motivazioni per la deroga.
- Qualora sussistano in un'unica area parcheggi pubblici e parcheggi privati contigui, vanno adottate soluzioni tecniche per differenziarli inequivocabilmente attraverso l'impiego, per esempio, di specie botaniche diverse o di materiali edilizi diversi.
9. Anche per quanto riguarda gli alberi nelle strade, i singoli esemplari dovranno avere alla base spazi permeabili di sufficiente ampiezza, di norma con un minimo di m 2x2, fatte salve deroghe motivate in relazione alla oggettiva impossibilità o inopportunità di rispettare queste dimensioni.
10. Sono comunque fatte salve le previsioni del Piano Operativo e del Regolamento Edilizio Comunale.

Titolo III – TUTELA DELLE AREE VERDI PUBBLICHE

Art. 21. Disciplina generale delle aree verdi pubbliche

1. La salvaguardia delle aree verdi pubbliche è affidata al senso di responsabilità dei cittadini, che sono tenuti a osservare le norme del presente Regolamento e le indicazioni del personale addetto alla gestione del verde e alla vigilanza. In particolare, le norme del presente titolo perseguono il fine di promuovere la funzione culturale, sociale e ricreativa che il verde assolve, garantendone a tutti il godimento senza turbative e salvaguardando l'ambiente da danni che potrebbero derivare da un cattivo uso del verde medesimo.
2. Per quanto non previsto dal presente Titolo si rinvia al Regolamento comunale di Polizia Urbana

Art. 22. Fruizione e accesso ai parchi e giardini pubblici

1. Le norme del presente Regolamento perseguono il fine di promuovere la funzione sociale, ricreativa e didattica che il verde assolve nell'ambito cittadino, garantendo a tutti gli utenti il godimento senza turbative degli spazi verdi e salvaguardando, allo stesso tempo, l'ambiente dai danni economici e ambientali che potrebbero derivare da un cattivo uso dello stesso. Esse si applicano a tutte le aree a parco, giardino o verde pubblico di proprietà o in gestione all'Amministrazione Comunale, così come alle aree a verde pubblico in concessione a privati. Tali norme valgono altresì sulle aree verdi private aperte al pubblico sottoposte a convenzioni che possono nello specifico regolare le modalità di fruizione da parte dei cittadini.
2. Ai parchi, ai giardini e, in genere, a tutti gli spazi destinati a verde pubblico, disciplinati dal presente Regolamento è dato libero accesso al pubblico nell'arco delle 24 ore giornaliere se dotati di pubblica illuminazione, dall'alba al tramonto in caso contrario, fatte salve specifiche regolamentazioni e disposizioni. Tali spazi sono riservati al gioco libero, al riposo, allo studio, all'osservazione della natura e, più in generale, al tempo libero o ad attività sociali e/o ricreative.
3. I parchi e i giardini recintati, pubblici o di uso pubblico, sono aperti al pubblico secondo gli orari stabiliti da apposita determinazione dirigenziale e indicati nei cartelli esposti ai rispettivi ingressi a cura dell'Amministrazione Comunale.
4. Il verde pubblico gestito dagli Enti o Associazioni in regime di convenzione con l'Amministrazione Comunale è accessibile secondo le norme e gli orari stabiliti dal concessionario in ottemperanza a quanto previsto nella convenzione.

Art. 23. Regolamentazione d'uso delle aree verdi pubbliche

1. Nelle aree pubbliche comunali sistemate a verde viene fatto divieto salvo specifica prescrizione di:
 - a) turbare la sicurezza e la tranquillità dei frequentatori,
 - b) danneggiare la vegetazione arborea, arbustiva ed erbacea,
 - c) raccogliere o asportare fiori, vegetali in genere o parti di essi, terriccio, muschio, suolo, elementi di arredo o parti di essi, nonché fossili, minerali, o reperti archeologici,
 - d) abbandonare, catturare, ferire o molestare animali, sottrarre uova o nidi,
 - e) appendere agli alberi o agli arbusti strutture di qualsiasi genere, compreso cartelli segnaletici o segnali indicatori di qualsivoglia materiale,
 - f) omettere la necessaria diligenza atta a evitare che un animale in proprio affidamento molesti persone o ferisca un altro animale,
 - g) provocare danni a monumenti, a strutture o infrastrutture di qualsiasi genere,
 - h) effettuare operazioni di pulizia di veicoli o di parti di essi,
 - i) inquinare il terreno, le fontane o le raccolte di acqua,
 - j) gettare carta, resti di cibo o immondizie di ogni genere al di fuori degli appositi cestini porta rifiuti,
 - k) condurre un animale di proprietà o in custodia all'interno di aiuole sistemate a fiore,
 - l) fumare all'interno dei parchi giochi e lasciare accesi mozziconi di sigaretta ove consentito fumare,
 - m) campeggiare o installare tende o attrezzature da campeggio,
 - n) organizzare assemblee, esposizioni, spettacoli, rappresentazioni, parate, sfilate, comizi,

manifestazioni culturali e sportive,

- o) accedere e sostare con qualsiasi mezzo a motore, fatti salvi quelli per la deambulazione di portatori di handicap, mezzi in servizio di vigilanza, di soccorso, nonché quelli operativi di proprietà dei soggetti manutentori,
- p) utilizzare velocipedi o cavalli al di fuori dei sentieri e sugli stessi in caso di terreno bagnato o fangoso,
- q) installare attrezzature fisse o mobili di qualsiasi genere,
- r) calpestare manti erbosi, anche da parte di animali, qualora il divieto sia specificato in loco,
- s) accendere fuochi o preparare braci e carbonelle al di fuori delle apposite attrezzature preposte,
- t) mettere a dimora piante e introdurre animali selvatici o rilasciare animali domestici,
- u) esercitare forme di commercio o attività simili,
- v) porre in essere ulteriori attività di cui sia fatto specifico divieto su cartelli posti in loco,
- w) salire con i piedi sulle panchine,
- x) giocare arrecando disturbo alla quiete pubblica,
- y) soddisfare bisogni fisiologici al di fuori degli esistenti servizi,
- z) danneggiare la segnaletica o l'arredo, i giochi e le attrezzature del parco,
- aa) fare rumori, schiamazzi o grida, specialmente durante le ore destinate al riposo delle persone: dalle ore 23.00 alle ore 08.00 e dalle ore 12.30 alle ore 15.30,
- bb) usare le attrezzature, per i giochi destinati ai bambini, da chi ha superato il 14° anno di età.

2. Le attività di cui all'articolo precedente, lettere m), n), o), p), q), s), t) e u), possono essere consentite previa autorizzazione degli uffici preposti.

3. Tale autorizzazione viene rilasciata dietro presentazione di una domanda da indirizzare al Sindaco su cui dovranno essere specificati:

- a) le generalità del richiedente
- b) i motivi per cui si richiede l'autorizzazione
- c) il periodo dell'attività oggetto di autorizzazione

4. All'atto del rilascio dell'autorizzazione il richiedente è tenuto ad obbligarsi a rifondere eventuali danni che dovessero essere riscontrati insindacabilmente dal personale dell'Amministrazione Comunale al termine delle attività autorizzate.

5. L'Amministrazione Comunale può riservarsi di richiedere, contestualmente al rilascio dell'autorizzazione, il versamento di una cauzione o la stipula di una polizza fideiussoria a garanzia di eventuali danni derivanti dall'attività autorizzata.

6. In deroga ai divieti di cui al comma 1 del presente articolo, nell'espletamento della manutenzione ordinaria e straordinaria da parte dell'Amministrazione Comunale, sono consentite tutte le operazioni ritenute necessarie per lo svolgimento della stessa.

7. Relativamente all'accesso di cani nei giardini e nei parchi nonché all'obbligo di raccolta degli escrementi, si rimanda al vigente Regolamento per la tutela e il benessere degli animali approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.93 del 27/11/2024. Si precisa che ai cani accompagnati dal proprietario o altro detentore è dunque consentito l'accesso a tutte le aree pubbliche e di uso

pubblico, compresi i giardini e i parchi, ad eccezione di una fascia di rispetto circostante le aree ludiche: tale fascia avrà un'estensione di 15,00 metri calcolati da ogni singolo gioco. Non è altresì consentito l'accesso ai cani nelle aree verdi sistemate a fiore.

8. Nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 31 della Convenzione Internazionale sui diritti dell'Infanzia e dell'Adolescenza relativamente alla garanzia del "diritto al gioco", in tutte le aree verdi comunali, fatta eccezione per quelle sistemate a fiore, i bambini fino al compimento del dodicesimo anno di età sono liberi di esprimersi in qualsiasi attività ricreativa. Il libero uso da parte dei minori dei giochi e delle attrezzature è posto sotto la sorveglianza e la esclusiva responsabilità delle persone che li hanno in custodia, così come il loro uso improprio declina da ogni responsabilità l'Amministrazione Comunale.
9. L'Amministrazione Comunale provvede a propria cura e spese ad installare apposita segnaletica nel parco giochi per informare gli utenti dei divieti e delle disposizioni di cui al presente regolamento. La Polizia Locale verifica il rispetto delle presenti norme regolamentari e procede alla contestazione delle eventuali violazioni e all'applicazione delle sanzioni di legge.

Art. 24. Occupazione, alterazione di aree verdi

1. L'Amministrazione Comunale si riserva di utilizzare in via prioritaria, le aree verdi attrezzate di proprietà comunale per proprie iniziative, attività, eventi e manifestazioni.
2. L'uso delle sopraccitate aree da parte di soggetti diversi dall'Amministrazione Comunale, sarà possibile solamente se preventivamente autorizzato e disciplinato dal Comune medesimo. Nel caso in cui l'alterazione interessi, oltre alle aree verdi, anche superfici comunali destinate ad uso diverso quali strade o marciapiedi, è fatto obbligo richiedere specifico nulla osta.
3. Le associazioni senza scopo di lucro, che hanno la propria sede nel Comune di Colle di Val d'Elsa, possono richiedere all'Amministrazione Comunale l'utilizzo dell'area del parco per organizzare incontri, manifestazioni, ecc. secondo il calendario annuale delle proprie attività, o se pur non programmate, in occasione di particolari ricorrenze. Tali associazioni hanno priorità nell'utilizzo delle aree.
4. L'utilizzo può essere altresì richiesto da altre associazioni, con o senza scopo di lucro, da società, da comitati, da imprese individuali, ecc. per organizzare attività di carattere benefico o commerciale.
5. L'Amministrazione concederà l'utilizzo delle aree, articolando nell'atto di autorizzazione una serie di prescrizioni dipendenti dalle concrete attività per cui è stata formulata la richiesta e previo rilascio di apposita cauzione. L'autorizzazione viene rilasciata secondo l'ordine cronologico delle richieste pervenute, e sempre che nella stessa data o nello stesso periodo di utilizzo, non siano state già autorizzate od organizzate altre manifestazioni da parte del Comune o da parte di altri gruppi.
6. L'autorizzazione verrà valutata dal Responsabile del Servizio competente e, comunque non verranno rilasciate autorizzazioni per manifestazioni incompatibili con l'ambiente naturale delle aree verdi attrezzate.
7. L'utilizzo delle aree verdi attrezzate da parte di soggetti privati per la realizzazione di servizi fotografici in caso di eventi privati quali matrimoni e simili, è gratuito e non occorre presentare alcuna richiesta di permesso all'Amministrazione Comunale.
8. In ogni caso l'utilizzo delle aree verdi attrezzate non preclude al pubblico l'accesso.

9. La richiesta di utilizzo cui ai punti precedenti dovrà indicare chiaramente:

- a) le generalità del richiedente
- b) le motivazioni per cui si intende occupare o l'area,
- c) la durata dell'occupazione o della alterazione,
- d) le misure che si intendono adottare per la salvaguardia della vegetazione, dei manti erbosi e del suolo,
- e) eventuali ulteriori informazioni richieste dall'Amministrazione Comunale;

Art. 25. Manutenzione e gestione di aree verdi

1. La manutenzione ordinaria e straordinaria delle aree verdi attrezzate e delle relative infrastrutture ed attrezzature è demandata all'Amministrazione Comunale che vi provvede secondo le vigenti norme in materia di appalti di lavori, servizi e forniture e del relativo regolamento comunale in materia, salvo quanto previsto dal successivo Titolo V.

TITOLO IV – ORTI URBANI

Art. 26-Definizioni e finalità

1. Gli orti urbani sono una delle espressioni del verde che l'Amministrazione Comunale intende promuovere per contribuire al recupero e alla cura del territorio, in particolare delle aree a verde pubblico, sensibilizzare e diffondere la cultura del verde e della socialità. Gli orti urbani contribuiscono ad evitare l'isolamento e incentivano la socializzazione, l'inclusione sociale, lo scambio intergenerazionale, il recupero di conoscenze connesse alla ruralità e sani stili di vita.
2. Gli orti urbani sono appezzamenti di terreno in godimento ai cittadini da destinare a colture orticole per l'auto-produzione, lo scambio e la condivisione di cibo. Possono assumere forme diverse in funzione delle modalità di cura e coltivazione degli appezzamenti, che può essere singola o collettiva (ad es. orti/giardini condivisi) e delle specifiche finalità perseguite, come ad esempio gli orti didattici e terapeutici.

Art. 27- Manutenzione e gestione

1. Per i complessi di orti urbani si deve prevedere la dotazione di acqua per l'irrigazione e di recinzioni comuni per proteggere le coltivazioni da animali selvatici (ungulati, ecc). Possono essere realizzate aree di aggregazione con l'istallazione di manufatti così come disposto dal Piano Operativo e disposizione di cassoni in legno privi di rilevanza edilizia per il rimessaggio degli attrezzi all'interno dei singoli appezzamenti.
2. L'assegnazione e la gestione degli orti avviene secondo lo specifico "Regolamento per l'assegnazione e l'uso degli orti", fermo restando il rispetto delle seguenti regole generali:
 - a) Coltivare ortaggi, piccoli frutti (a titolo esemplificativo: lamponi, mirtilli, fragole) e fiori. E' vietato utilizzare la superficie assegnata per scopi diversi dall'attività agricola e di norma è vietato anche l'impianto di nuove specie arboree. Quando nell'area sono già presenti alberi da frutto e di alto fusto e arbusti, questi dovranno essere monitorati e gestiti in modo da evitare che danneggino gli orti confinanti per il troppo ombreggiamento, per la caduta di frutti e di rami. Sono assolutamente consigliate, le coltivazioni di specie autoctone o endemiche. Sono tassativamente vietate le coltivazioni di organismi geneticamente modificati (OGM).
 - b) Mantenere l'orto assegnato in uno stato decoroso per il quale, di norma, non è ammesso l'incolto e/o l'abbandono e curare, di comune accordo con gli altri assegnatari, anche la gestione e la pulizia delle aree comuni comprese le relative dotazioni arboree, arbustive, ecc.
 - c) Utilizzare e sperimentare tecniche di coltivazione naturali con riferimento a quelle biologiche, biodinamiche, sinergiche ecc., che valorizzino la fertilità del suolo con la rotazione delle colture o comunque a basso impatto ambientale; è vietato l'uso di pesticidi, antiparassitari e diserbanti o altri prodotti simili pericolosi per gli ortaggi e la salute delle persone e del suolo.
 - d) Non alterare in alcun modo il perimetro, la delimitazione, la fisionomia e l'uso degli appezzamenti assegnati, con divieto assoluto di: recinzione del lotto, occultamento della vista dell'orto, accumulo di terreno, costruzione o installazione di strutture di qualsiasi tipo ad eccezione previsto nel presente articolo.

- e) Non scaricare sul fondo assegnato materiali di alcun genere (salvo concimi naturali da interrare immediatamente), anche se non inquinanti e non accendere fuochi di qualsiasi genere e pertanto non bruciare stoppie, residui di coltivazione e rifiuti.
- f) Non è possibile tenere animali di allevamento e d'affezione, con espresso divieto di allestire allevamenti di ogni tipo.
- g) Consentire la libera circolazione pedonale lungo i passaggi principali. In particolare, gli assegnatari devono farsi carico di illustrare le coltivazioni in atto e le tecniche colturali, collaborando con i settori comunali e le scolaresche che intendessero visitare gli orti a scopo didattico.
- h) Non accedere al nucleo di orti con auto e motocicli. Ciò sarà consentito solo per il tempo necessario per il carico e lo scarico di attrezzi e materiali.
- i) Provvedere alla raccolta degli scarti organici dall'orto urbano e dalle aree comuni riutilizzandoli nell'area attraverso il compostaggio o la pacciamatura delle colture; i rifiuti prodotti (plastiche, contenitori di diverso materiale, cartacce, bottiglie, ecc.) devono essere trasportati e depositati da ogni ortolano negli appositi cassonetti della raccolta differenziata comunale.
- j) Non usare l'acqua per scopi diversi dall'irrigazione del terreno ed evitare gli sprechi di acqua mediante buone pratiche di coltivazione ed irrigazione. E' vietato conservare acqua in fusti o barili aperti, onde evitare la diffusione di zanzare e altri insetti.
- k) Non effettuare allacciamenti alla rete elettrica ed idrica non autorizzati dal Comune

TITOLO V – RUOLO DELLA CITTADINANZA

Art. 28 – Partecipazione dei cittadini

1. I cittadini e le cittadine, protagonisti attivi dell'attuazione del presente Disciplinare, sono chiamati a difendere il verde da qualsiasi azione che vada contro i principi di tutela e rispetto dell'ambiente. È loro diritto inviolabile la possibilità di fruire liberamente, nel rispetto di ogni altro utente, degli spazi verdi attrezzati. È dovere del Comune di Colle di Val d'Elsa rimuovere ogni impedimento materiale o immateriale che limiti tale libertà di fruizione.
2. Il Comune promuove forme di partecipazione dei cittadini e delle cittadine (direttamente o tramite associazioni, comitati o gruppi informali di utenti) alle attività di tutela e valorizzazione del verde. Le aree verdi pubbliche e private di qualsiasi forma e dimensione sono sede privilegiata di iniziative volte alla sensibilizzazione ambientale e alla promozione della cultura del verde.
3. L'Amministrazione Comunale, nell'ambito delle norme regolanti la materia, si riserva la facoltà di stipulare patti di collaborazione e/o convenzioni con organizzazioni e associazioni, gruppi di cittadini al fine di sviluppare attività di tutela e valorizzazione delle aree a verde di proprietà comunale.

Art. 29 – Informazione e comunicazione

1. Il Comune è tenuto a comunicare alla cittadinanza gli interventi più rilevanti sul verde pubblico (manutenzione, risanamento, nuova progettazione, modifiche alle modalità di gestione ecc.), mediante comunicati stampa, diffusione di informazione tramite il sito internet, i social e i canali di comunicazione digitale, incontri pubblici, opuscoli illustrativi e adeguata cartellonistica di cantiere.
2. Il Comune è tenuto a rispondere a segnalazioni, quesiti e proposte rivolte dai cittadini tramite gli appositi canali istituzionali (URP).

Art. 30 – Collaborazioni

1. La partecipazione diretta di privati alle opere di manutenzione delle aree a verde pubblico e/o alla gestione di servizi a esse collegati, è demandata al Regolamento sulla collaborazione tra cittadini e amministrazione per la cura e la rigenerazione dei beni comuni urbani, approvato con Delibera di Consiglio Comunale n.94 del 27-11-2024.
2. Nell'ambito delle collaborazioni, i soggetti privati possono proporre al Comune forme di collaborazione per la realizzazione di interventi di miglioramento del decoro cittadino, in particolare, possono concorrere alla realizzazione di opere e lavori o alla fornitura di arredi urbani riguardanti le aree verdi.

Art. 31. Sponsorizzazioni

1. Al fine di favorire l'innovazione dell'organizzazione amministrativa e di realizzare maggiori economie, nonché una migliore qualità dei servizi prestati, l'Amministrazione Comunale ha facoltà di stipulare contratti di sponsorizzazione per la realizzazione o per la manutenzione di aree verdi.
2. L'individuazione dello sponsor viene eseguita mediante selezioni a evidenza pubblica. Al soggetto aggiudicatario sarà consentito di installare nell'area verde una o più targhe informative indicanti il proprio nome ed il logo. Tipologia, quantità e durata di permanenza di tali targhe, saranno concordati tra Amministrazione Comunale e sponsor per ogni singolo caso mediante specifica convenzione.

TITOLO VI – VIGILANZA E SANZIONI

Art. 32. Vigilanza

1. La vigilanza relativa all'applicazione del presente Regolamento è affidata al Corpo di Polizia Municipale del Comune di Colle di Val d'Elsa, agli Ufficiali ed Agenti di Polizia Giudiziaria, alle Guardie Ecologiche Volontarie o alle Guardie Zoofile, nonché agli Agenti Giurati Volontari addetti alla vigilanza sulla caccia e sulla pesca e altri secondo le varie discipline di riferimento.

Art. 33. Sanzioni amministrative

1. Salvo che il fatto sia previsto dalla legge come reato, le violazioni delle disposizioni dettate dal presente Regolamento rappresentano illeciti amministrativi e ad essi si applicano le sanzioni amministrative di cui all'Allegato 5.
2. Ai fini della verifica della conformità alle prescrizioni del presente Regolamento degli interventi operati e dell'applicazione delle sanzioni, ogni esemplare arboreo è considerato singolarmente anche se gli interventi sono condotti contestualmente su più esemplari.
3. Le somme derivanti dal pagamento delle sanzioni emanante sulla base del presente Regolamento saranno imputate ad un capitolo di entrata di bilancio comunale vincolato, avente come scopo il miglioramento e la riqualificazione del verde urbano.

Art. 34. Danneggiamenti di superfici sistemate a verde

1. Fatte salve le sanzioni di cui all'art. 33, chiunque danneggi una superficie comunale sistemata a verde è tenuto a rifondere il danno all'Amministrazione mediante un versamento di una cifra pari all'importo delle opere e delle somministrazioni necessarie per il restauro, maggiorata dell'IVA e di un ulteriore 10% quale rimborso delle spese sostenute per la contabilizzazione dei lavori e come parziale compenso del degrado generale apportato all'area danneggiata. La quantificazione dell'importo sarà effettuata dagli uffici preposti dell'Amministrazione mediante gli elenchi prezzi correntemente impiegati nei computi metrici estimativi di opere murarie e a verde.

TITOLO VII – DISPOSIZIONI FINALI

Art. 35 - Norme finanziarie

1. L'aggiornamento eventuale, in base ai dati ISTAT sull'andamento dell'inflazione, degli importi delle sanzioni previste dal presente Regolamento, dovrà essere formalizzato con apposito atto amministrativo.

Art. 36 – Disposizioni transitorie

1. Il presente regolamento entra in vigore decorsi quindici giorni dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio, da effettuare dopo che la deliberazione di approvazione è divenuta esecutiva, così come determinato dallo Statuto Comunale.
2. Le disposizioni del presente Regolamento si applicano alle richieste di autorizzazione per il taglio di piante e alle pratiche edilizie (istanze di permesso di costruire e altri titoli abilitativi nonché interventi di edilizia libera ove rientranti nell'ambito di applicazione), presentate successivamente alla sua entrata in vigore.

Art. 37 – Disposizioni di rinvio

1. Le norme del presente Regolamento rispettano la disciplina relativa alle tematiche trattate contenuta in norme generali o di settore.
2. Le disposizioni contenute nel presente Regolamento sono da ritenersi automaticamente superate per effetto di successive e diverse disposizioni di Legge di natura sovraordinata, secondo la gerarchia delle fonti.
3. La eventuale normativa sopravvenuta, di carattere generale o di settore, si applica in aggiornamento alle disposizioni del presente Regolamento che si dovessero trovare in contrasto con essa, anche in assenza di un espresso recepimento mediante atto amministrativo comunale.
4. Per quanto qui non disciplinato si rinvia alla normativa in materia.

ALLEGATI

Allegato 1: Specie vegetali

Allegato 2: Classificazione degli alberi in base alla dimensione della chioma a maturità

Allegato 3: Specie vegetali con elevata efficacia ambientale

Allegato 4: Scheda censimento alberi monumentali

Allegato 5: Determinazione delle sanzioni

Allegato 6: Comunicazione di potatura e rimonda ordinaria

Allegato 7: Scheda Alberi di Particolare Pregio da tutelare ("APP")

ALLEGATO 1. Specie vegetali

Classificazione delle specie vegetali in relazione al contesto territoriale di Colle di Val d'Elsa

1. Specie arboree e arbustive idonee per il contesto collinare

<i>Nome scientifico</i>	<i>Nome comune</i>
<i>Acer campestre</i>	Acero campestre
<i>Acer monspessulanum</i>	Acero minore
<i>Acer opalus</i>	Acero opalo
<i>Acer pseudoplatanus</i>	Acero di monte
<i>Carpinus betulus</i>	Carpino bianco
<i>Cercis siliquastrum</i>	Albero di Giuda
<i>Colutea arborescens</i>	Vescicaria
<i>Cornus mas</i>	Corniolo
<i>Cornus sanguinea</i>	Sanguinello
<i>Coronilla emerus</i>	Cornetta dondolina
<i>Corylus avellana</i>	Nocciolo
<i>Cytisus scoparius</i>	Ginestra dei carbonai
<i>Euonymus europaeus</i>	Fusaggine o berretta da prete
<i>Fraxinus excelsior</i>	Frassino maggiore
<i>Fraxinus ornus</i>	Orniello
<i>Fraxinus oxycarpa</i>	Frassino ossifillo
<i>Hippophae rhamnoides</i>	Olivello spinoso
<i>Juglans regia</i>	Noce
<i>Laburnum anagyroides</i>	Maggiociondolo
<i>Ligustrum vulgare</i>	Ligustro
<i>Mespilus germanica</i>	Nespolo
<i>Olea europaea</i>	Olivo
<i>Ostrya carpinifolia</i>	Carpino nero
<i>Paliurus spina christi</i>	Marruca
<i>Pinus Pinea</i>	Pino domestico
<i>Pinus sylvestris</i>	Pino silvestre
<i>Prunus amygdalus</i>	Mandorlo
<i>Prunus armeniaca</i>	Albicocco
<i>Prunus avium</i>	Ciliegio
<i>Prunus mahaleb</i>	Ciliegio canino
<i>Prunus spinosa</i>	Prugnolo
<i>Quercus cerris</i>	Cerro
<i>Quercus pubescens</i>	Roverella
<i>Rhamnus cathartica</i>	Spincervino
<i>Rosa canina</i>	Rosa selvatica
<i>Ruscus aculeatus</i>	Pungitopo
<i>Sambucus nigra</i>	Sambuco
<i>Sorbus aucuparia</i>	Sorbo domestico
<i>Sorbus torminalis</i>	Ciavardello
<i>Spartium junceum</i>	Ginestra
<i>Staphylea pinnata</i>	Borsolo
<i>Syringa vulgaris</i>	Lillà
<i>Taxus baccata</i>	Tasso
<i>Tilia cordata</i>	Tiglio
<i>Tilia platyphyllos</i>	Tiglio nostrale
<i>Ulmus campestris</i>	Olmo campestre
<i>Viburnum lantana</i>	Lantana
<i>Viburnum opulus</i>	Pallon di neve

2. Specie arboree e arbustive idonee per il contesto di pianura

Nome scientifico	Nome comune
<i>Acer campestre</i>	Acero campestre
<i>Alnus cordata</i>	Ontano napoletano
<i>Alnus glutinosa</i>	Ontano nero
<i>Carpinus betulus</i>	Carpino bianco
<i>Cercis siliquastrum</i>	Albero di Giuda
<i>Cornus sanguinea</i>	Sanguinello
<i>Corylus avellana</i>	Nocciolo
<i>Diospyros kaki</i>	Cachi
<i>Euonymus europaeus</i>	Fusaggine o berretta da prete
<i>Frangula alnus</i>	Frangola
<i>Fraxinus excelsior</i>	Frassino maggiore
<i>Hippophae rhamnoides</i>	Olivello spinoso
<i>Juglans regia</i>	Noce
<i>Laurus nobilis</i>	Alloro
<i>Ligustrum vulgare</i>	Ligustro
<i>Mespilus germanica</i>	Nespolo
<i>Morus alba</i>	Gelso bianco
<i>Morus nigra</i>	Gelso nero
<i>Paliurus spina christi</i>	Marruca
<i>Populus alba</i>	Pioppo bianco
<i>Populus canescens</i>	Pioppo gatterino
<i>Populus nigra italica</i>	Pioppo cipressino
<i>Prunus amygdalus</i>	Mandorlo
<i>Prunus armeniaca</i>	Albicocco
<i>Prunus avium</i>	Ciliegio
<i>Prunus cerasifera</i>	Mirabolano
<i>Prunus domestica</i>	Susino
<i>Prunus mahaleb</i>	Ciliegio canino
<i>Prunus spinosa</i>	Prugnolo
<i>Punica granatum</i>	Melograno
<i>Quercus petraea</i>	Rovere
<i>Quercus robur (Q. pedunculata)</i>	Farnia
<i>Ficus carica</i>	Fico
<i>Sambucus nigra</i>	Sambuco
<i>Sorbus domestica</i>	Sorbo domestico
<i>Tilia cordata</i>	Tiglio
<i>Tilia platyphyllos</i>	Tiglio nostrale
<i>Ulmus campestris</i>	Olmo campestre
<i>Salix spp.</i>	Salici specie varie con esclusione del Salix alba

3. Specie arboree e arbustive idonee per il contesto urbano

Oltre alle specie di seguito elencate, in questo gruppo sono da considerare comprese anche tutte le specie e le cultivar botaniche facenti parte del gruppo seguente.

Nome scientifico	Nome comune
<i>Acer campestre</i>	Acero campestre
<i>Acer monspessulanum</i>	Acero minore
<i>Acer pseudoplatanus</i>	Acero di monte
<i>Albizia julibrissin</i>	Albizzia
<i>Alnus cordata</i>	Ontano napoletano
<i>Alnus glutinosa</i>	Ontano nero

<i>Buxus sempervirens</i>	Bosso
<i>Celtis australis</i>	Bagolaro
<i>Cercis siliquastrum</i>	Albero di Giuda
<i>Cornus mas</i>	Corniolo
<i>Cornus sanguinea</i>	Sanguinello
<i>Carpinus betulus</i>	Carpino bianco
<i>Corylus avellana</i>	Nocciolo
<i>Cupressus sempervirens</i>	Cipresso
<i>Euonymus europaeus</i>	Fusaggine o berretta da prete
<i>Ficus carica</i>	Fico
<i>Fraxinus excelsior</i>	Frassino maggiore
<i>Fraxinus ornus</i>	Orniello
<i>Fraxinus oxycarpa</i>	Frassino ossifillo
<i>Ilex aquifolium</i>	Agrifoglio
<i>Juglans regia</i>	Noce
<i>Laburnum anagyroides</i>	Maggiociondolo
<i>Laurus nobilis</i>	Alloro
<i>Ligustrum vulgare</i>	Ligustro
<i>Mespilus germanica</i>	Nespolo
<i>Morus alba</i>	Gelso bianco
<i>Morus nigra</i>	Gelso nero
<i>Olea europaea</i>	Olivo
<i>Ostrya carpinifolia</i>	Carpino nero
<i>Pinus pinea</i>	Pino domestico
<i>Pinus sylvestris</i>	Pino silvestre
<i>Populus alba</i>	Pioppo bianco
<i>Populus nigra italica</i>	Pioppo cipressino
<i>Prunus amygdalus</i>	Mandorlo
<i>Prunus armeniaca</i>	Albicocco
<i>Prunus avium</i>	Ciliegio
<i>Prunus cerasifera</i>	Mirabolano
<i>Prunus domestica</i>	Susino
<i>Prunus mahaleb</i>	Ciliegio canino
<i>Prunus spinosa</i>	Prugnolo
<i>Punica granatum</i>	Melograno
<i>Quercus ilex</i>	Leccio
<i>Quercus petraea</i>	Rovere
<i>Quercus pubescens</i>	Roverella
<i>Quercus robur (Q. pedunculata)</i>	Farnia
<i>Robinia pseudoacacia</i>	Robinia
<i>Sambucus nigra</i>	Sambuco
<i>Sorbus aucuparia</i>	Sorbo degli uccellatori
<i>Sorbus domestica</i>	Sorbo domestico
<i>Sorbus torminalis</i>	Ciavardello
<i>Syringa vulgaris</i>	Lillà
<i>Taxus baccata</i>	Tasso
<i>Thuia spp.</i>	Tuia
<i>Tilia cordata</i>	Tiglio
<i>Tilia platyphyllos</i>	Tiglio nostrale
<i>Tilia spp.</i>	Tiglio (cultivar non autoctone)
<i>Ulmus campestris</i>	Olmo campestre
<i>Viburnum opulus</i>	Pallon di neve
<i>Viburnum tinus</i>	Laurotino

ALLEGATO 2. Classificazione degli alberi in base alla dimensione della chioma a maturità

I grandezza Raggio > 6 m	II grandezza Raggio da 3 a 6 m	III grandezza Raggio < 3 m
<i>Abies spp.</i> Abete	<i>Acer campestre</i> Acero campestre	<i>Acer monspessulanum</i> Acero minore
<i>Acer negundo</i> Acero americano	<i>Acer pseudoplatanus</i> Acero di monte	<i>Acer opulus</i> Acero opalo
<i>Aesculus hippocastanum</i> Ippocastano	<i>Aesculus x carnea</i> “Briotii” Ippocastano rosso	<i>Albizzia julibrissin</i> Albizzia
<i>Ailanthus altissima</i> Ailanto	<i>Fraxinus ornus</i> Orniello	<i>Alnus glutinosa</i> Ontano nero
<i>Castanea sativa</i> Castagno	<i>Fraxinus oxycarpa</i> Frassino ossifillo	<i>Betula alba</i> Betulla
<i>Catalpa bignonioides</i> Catalpa	<i>Ginkgo biloba</i> Ginkgo	<i>Broussonetia papyrifera</i> Gelso da carta
<i>Cedrus spp</i> Cedri	<i>Gleditsia triacanthos inermis</i> Spino di Giuda	<i>Cercis siliquastrum</i> Albero di Giuda
<i>Celtis australis</i> Bagolaro	<i>Carpinus betulus</i> Carpino bianco	<i>Chamaecyparis spp.</i> Falso cipresso
<i>Fagus sylvatica</i> Faggio	<i>Liquidambar styraciflua</i> Liquidambar	<i>Cornus mas</i> Corniolo
<i>Fraxinus excelsior</i> Frassino maggiore	<i>Magnolia grandiflora</i> Magnolia	<i>Cupressus arizonica</i> Cipresso dell'Arizona
<i>Juglans regia</i> Noce	<i>Melia azaderach</i> Albero dei rosari	<i>Cupressus sempervirens</i> Cipresso
<i>Juglans nigra</i> Noce americano	<i>Morus alba</i> Gelso bianco	<i>Diospyros kaki</i> Cachi
<i>Libocedrus decurrens</i> Libocedro	<i>Morus nigra</i> Gelso nero	<i>Eryobotria japonica</i> Nespolo del Giappone
<i>Liquidambar styraciflua</i> Liquidambar	<i>Ostrya carpinifolia</i> Carpino nero	<i>Ficus carica</i> Fico

<i>Liriodendron tulipifera</i> Liriodendro	<i>Picea abies</i> Abete rosso	<i>Lagestroemia indica</i> Lagestroemia
<i>Paulownia tomentosa</i> Paulonia	<i>Pinus nigra</i> Pino nero	<i>Laburnum anagyroides</i> Maggiociondolo
<i>Pinus pinea</i> Pino domestico	<i>Prunus avium</i> Ciliegio	<i>Malus floribunda</i> Melo da fiore
<i>Pinus sylvestris</i> Pino silvestre	<i>Populus tremula</i> Pioppo tremulo	<i>Mespilus germanica</i> Nespolo
<i>Pinus wallichiana</i> Pino dell'Himalaya	<i>Sophora japonica</i> Sofora	<i>Olea europaea</i> Olivo
<i>Platanus x acerifolia</i> Platano	<i>Sorbus domestica</i> Sorbo domestico	<i>Populus nigra</i> Italica Pioppo cipressino
<i>Populus alba</i> Pioppo bianco	<i>Salix babylonica</i> Salice piangente	<i>Prunus amygdalus</i> Mandorlo
<i>Populus nigra</i> Pioppo nero	<i>Taxodium distichum</i> Cipresso calvo	<i>Prunus armeniaca</i> Albicocco
<i>Populus canescens</i> Pioppo gatterino		<i>Prunus cerasifera</i> Mirabolano
<i>Quercus cerris</i> Cerro		<i>Prunus domestica</i> Susino
<i>Quercus ilex</i> Leccio		<i>Prunus mahaleb</i> Ciliegio canino
<i>Quercus petraea</i> Rovere		<i>Robinia pseudoacacia</i> Robinia
<i>Quercus pubescens</i> Roverella		<i>Pyrus calleryana</i> Pero da fiore
<i>Quercus robur</i> Farnia		<i>Sorbus aucuparia</i> Sorbo degli uccellatori
<i>Quercus x turneri</i> Quercia americana		<i>Sorbus torminalis</i> Ciavardello
<i>Tilia spp</i> Tiglio		<i>Tamarix gallica</i> Tamerice
<i>Ulmus campestris</i> Olmo campestre		<i>Taxus baccata</i> Tasso
<i>Ulmus pumila</i>		<i>Thuia spp</i>

Olmo siberiano		Tuia
----------------	--	------

ALLEGATO 3. Esempi di Specie vegetali con elevata efficacia ambientale

SPECIE	NOME VOLGARE	CLASSE DI GRANDEZZA	CO2 IM- MAGAZZI- NATA (in 30 anni in città)	EMISSIONE VOC	FORMAZIONE OZONO	ASSORBIMENTO INQUINANTI GASSOSI	CAPACITA' TRAT- TENIMENTO POL- VERI SOTTILI	ALLERGENICITA'	RESISTENZA ALLO STRESS IDRICO
<i>Acer campestre</i>	ACERO CAMPESTRE	III grandezza crescita rapida	2490 Kg	BASSA	BASSA	MEDIO	MEDIA	SCARSAMENTE ALLERGENICO	BUONA
<i>Acer platanoides</i>	ACERO RICCIO	I grandezza crescita media	4807 Kg	BASSA	BASSA	ALTO	MEDIA	SCARSAMENTE ALLERGENICO	BUONA
<i>Amelanchier spp.</i>	-	arbusto fino a 3 m	580 Kg	BASSA	BASSA	-	-	NON ALLERGENICO	SCARSA
<i>Betula spp.</i>	-	-	4048 kg	MEDIA	MEDIA	-	ALTA	ALLERGENICO	SCARSA
<i>Catalpa bungei</i>	CATALPA NANA	IV grandezza crescita rapida	580 Kg	BASSA	BASSA	BASSO	MEDIA	NON ALLERGENICO	-
<i>Celtis australis</i>	BAGOLARO	II grandezza crescita rapida	3660 Kg	BASSA	BASSA	ALTO	ALTA	NON ALLERGENICO	-
<i>Cercidophyllum japonicum</i>	KATSURA O FALSO ALBERO DI GIUDA	I grandezza crescita media	3660 Kg	-	-	-	-	MODERATAMENTE ALLERGENICO	SCARSA
<i>Cercis siliquastrum</i>	ALBERO DI GIUDA	IV grandezza crescita media	580 Kg	BASSA	MEDIA	MEDIO	MEDIA	NON ALLERGENICO	-
<i>Citrus sinensis</i>	ARANCIO DOLCE	III grandezza crescita media/lenta	580 Kg	BASSA	BASSA	-	-	NON ALLERGENICO	MEDIA
<i>Corilus columna</i>	NOCCIOLO DI COSTANTINOP OLI	II grandezza crescita lenta	3660 Kg	BASSA	BASSA	-	-	ALLERGENICO	SCARSA
<i>Fraxinus americana</i>	FRASSINO AMERICANO	I grandezza crescita rapida	3660 Kg	BASSA	BASSA	-	-	MODERATAMENTE ALLERGENICO	SCARSA
<i>Fraxinus angustifolia</i>	FRASSINO OSSIFILLO/ME RIDIONALE	I grandezza crescita rapida	2160 kg	BASSA	BASSA	-	-	MODERATAMENTE ALLERGENICO	BUONA
<i>Fraxinus excelsior</i>	FRASSINO COMUNE	I grandezza crescita rapida	3660 Kg	BASSA	BASSA	ALTO	MEDIA	MODERATAMENTE ALLERGENICO	BUONA
<i>Fraxinus ornus</i>	ORNIELLO	II grandezza crescita media/lenta	2160 Kg	BASSA	BASSA	ALTO	MEDIA	MODERATAMENTE ALLERGENICO	BUONA
<i>Ginkgo biloba</i>	GINKGO	I grandezza crescita lenta	3660 Kg	BASSA	BASSA	ALTO	ALTA	NON ALLERGENICO	BUONA
<i>Koelreuteria paniculata</i>	KOELREUTERI A	III grandezza crescita media	2160 Kg	BASSA	BASSA	ALTO	ALTA	NON ALLERGENICO	BUONA
<i>Laurus nobilis</i>	ALLORO	arbusto sempreverde 12 m crescita media	580 Kg	BASSA	BASSA	MEDIO	MEDIA	NON ALLERGENICO	-
<i>Ligustrum japonicum</i>	LIGUSTRO	arbusto sempreverde 3 m crescita rapida	580 Kg	BASSA	BASSA	MEDIO	MEDIA	SCARSAMENTE ALLERGENICO	-
<i>Liriodendrum tulipifera</i>	TULIPIFERO	I grandezza crescita media	3660 Kg	MEDIA	MEDIA	-	-	NON ALLERGENICO	SCARSA
<i>Liquidambar styraciflua</i>	STORACE AMERICANO	I grandezza crescita media	3660 Kg	ALTA	ALTA	-	-	SCARSAMENTE ALLERGENICO	SCARSA
<i>Malus domestica</i>	MELO DA FIORE	IV grandezza crescita media	580 Kg	BASSA	BASSA	MEDIO	ALTA	NON ALLERGENICO	-
<i>Morus alba</i>	GELSO BIANCO	III grandezza crescita media	2160 Kg	BASSA	BASSA	MEDIO	MEDIA	SCARSAMENTE ALLERGENICO	-
<i>Ostrya spp.</i>	-	-	2160 Kg	BASSA	BASSA	-	-	ALLERGENICO	BUONA
<i>Photinia x Fraseri "red robin"</i>	FOTINIA RED ROBIN	arbusto sempreverde 5 m crescita rapida	580 Kg	BASSA	BASSA	MEDIO	MEDIA	NON ALLERGENICO	-
<i>Prunus spp.</i>	VARIETA' DA FIORE	II e III grandezza crescita media	2160 Kg	BASSA	BASSA	-	-	NON ALLERGENICO	SCARSA

<i>Prunus avium</i>	CILIEGIO	III grandezza crescita media	2160 Kg	BASSA	BASSA	MEDIO	ALTA	NON ALLERGENICO	-
<i>Prunus cerasifera</i>	MIRABOLANO	III grandezza crescita alta	2160 Kg	BASSA	BASSA	MEDIO	ALTA	NON ALLERGENICO	-
<i>Quercus cerris</i>	CERRO	I grandezza crescita rapida	4000 Kg	BASSA	BASSA	ALTO	MEDIA	SCARSAMENTE ALLERGENICO	BUONA
<i>Quercus robur</i>	FARNIA	I grandezza crescita lenta	3660 Kg	ALTA	ALTA	-	-	SCARSAMENTE ALLERGENICO	BUONA
<i>Quercus pubescens</i>	ROVERELLA	I grandezza crescita media	3660 Kg	ALTA	ALTA	-	-	SCARSAMENTE ALLERGENICO	BUONA
<i>Sambucus nigra</i>	SAMBUCO	IV grandezza crescita lenta	580 Kg	BASSA	BASSA	BASSO	MEDIA	NON ALLERGENICO	-
<i>Sophora japonica</i>	SOFORA DEL GIAPPONE	II grandezza crescita lenta	3660 Kg	ALTA	ALTA	ALTO	ALTA	NON ALLERGENICO	BUONA
<i>Tilia cordata</i>	TIGLIO SELVATICO	II grandezza crescita media	3660 Kg	BASSA	BASSA	ALTO	ALTA	SCARSAMENTE ALLERGENICO	BUONA
<i>Tilia platyphyllos</i>	TIGLIO NOSTRANO	I grandezza crescita rapida	3660 Kg	BASSA	MEDIA	ALTO	ALTA	NON ALLERGENICO	SCARSA
<i>Ulmus minor</i>	OLMO COMUNE	I grandezza crescita media	3660 Kg	BASSA	BASSA	ALTO	MEDIA	SCARSAMENTE ALLERGENICO	-
<i>Viburnus tinus</i>	VIBURNO TINO	arbusto sempreverde 4 m crescita media	580 Kg	BASSA	BASSA	MEDIO	MEDIA	NON ALLERGENICO	-
<i>Zelkova serrata</i>	OLMO GIAPPONESE	I grandezza crescita veloce	3660 Kg	BASSA	BASSA	ALTO	ALTA	SCARSAMENTE ALLERGENICO	-

ALLEGATO 4. Scheda di censimento alberi monumentali

CENSIMENTO DEGLI ALBERI MONUMENTALI

Legge 14 gennaio 2013, n.10

SCHEDA DI SEGNALAZIONE ALBERO MONUMENTALE/FORMAZIONE VEGETALE MONUMENTALE

DATI IDENTIFICATIVI

Nome comune o nome scientifico:

Altezza stimata (m):

Circonferenza fusto/i misurata ad 1,30 m da terra (cm):

Posizione:

albero singolo

filare

viale alberato

gruppo

bosco

Numero di esemplari per gruppo o filare:

UBICAZIONE

Comune di:

Località:

Via/piazza:

Proprietà: pubblica

privata

Proprietario

Ambiente urbano:

verde privato

verde pubblico

Ambiente extraurbano: bosco

coltivi

sponde fiumi o laghi

altro

MOTIVO DELLA SEGNALAZIONE

Dimensioni notevoli

Forma o portamento particolari

Rarietà botanica

Valore architettonico

Valore storico, culturale o religioso

Valore paesaggistico

Descrizione della motivazione

DATI DEL SEGNALANTE

Cognome:

Nome:

Indirizzo:

Telefono:

Mail:

Data:

Firma:

ALLEGATO 5. Determinazione delle sanzioni

Calcolo del valore di un esemplare arboreo

La stima economica del valore di alberi ornamentali, che rientrano tra le piante difficilmente riproducibili (ossia tra i soggetti che raggiungono la maturità biologica e ornamentale in un periodo relativamente lungo, e in ogni caso superiore agli 8 anni) è computata sulla base di un criterio di valutazione parametrico che tiene conto di tutti gli aspetti (biologico, sanitario, estetico, di localizzazione) influenzanti il valore dell'albero.

Il valore ornamentale della pianta **V** è commisurato secondo tre variabili (prezzo di base, indice di dimensione e indice estetico e dello stato fitosanitario) secondo la seguente formula:

$$V = (a \times b \times c)$$

dove:

- a** : Prezzo di vendita al dettaglio
- b** : Indice secondo le dimensioni
- c** : Indice secondo il valore estetico e lo stato fitosanitario

Il prezzo di vendita al dettaglio (**a**) è riferito alle tariffe dell'elenco prezzi del Bollettino della CCIAA di Siena, riferite all'anno ed al trimestre in cui si è verificato il danno accertato e contestato, relativo a genere, specie e varietà della pianta in oggetto, con particolare riferimento ad un esemplare di circonferenza media 14-16 cm per le specie latifoglie o 15-18 cm (altezza media 250-300 cm) per le conifere. L'indice secondo le dimensioni (**b**) fa riferimento al diametro del tronco della pianta, misurato a 1 m di altezza dal colletto, e rapportato alla seguente tabella:

Diametro (cm)	Indice
da 21 a 30	5
da 31 a 40	7
da 41 a 50	9
da 51 a 60	12
da 61 a 70	15
da 71 a 80	20
da 81 a 100	30
> di 100	40

Per quanto concerne l'indice estetico e fitosanitario (**c**), la tabella di seguito riportata consente di individuare il più appropriato valore:

- 10 = pianta isolata, sana e di grande rilievo estetico
- 9 = pianta in filare sana e di grande rilievo estetico
- 8 = pianta in gruppo, sana e di grande rilievo estetico
- 7 = pianta isolata in discrete condizioni fitosanitarie
- 6 = pianta in filare in discrete condizioni fitosanitarie
- 5 = pianta in gruppo in discrete condizioni fitosanitarie
- 4 = pianta isolata in cattive condizioni fitosanitarie
- 3 = pianta in filare in cattive condizioni fitosanitarie
- 2 = pianta in gruppo in cattive condizioni fitosanitarie
- 1 = pianta deperiente o ormai priva di valore

Valutazione dei danni ad alberi, arbusti, tappeti erbosi, arredi, attrezzature e pavimentazioni

I danni arrecati agli alberi sono proporzionali al loro valore.

A) Danni irreversibili

Viene applicato per intero l'importo del valore ornamentale dell'albero.

B) Danni per ferite al tronco e scortecciamenti

In questi casi il danno è proporzionale al rapporto larghezza della ferita/circonferenza del tronco.

Lesioni (% circonferenza tronco)	Indennità (% valore della pianta)
Fino a 20	20
Fino a 25	25
Fino a 30	35
Fino a 35	50
Fino a 40	60
Fino a 45	80
Fino a 50	90

Il danno così determinato va aumentato di 1/3 per ogni 30 cm di altezza della ferita. In questa valutazione si è tenuto conto della distruzione dei tessuti corticali che, se molto estesa, può compromettere, in tempi più o meno lunghi, la vita stessa della pianta, in particolare per l'insorgenza di infezioni fungine, carie e marciume.

C) Danni per lesioni radicali

In questi casi il danno è proporzionale alla distanza dello scavo dal tronco dell'albero.

Il danno si configura allorché non venga rispettata l'integrità delle branche radicali di diametro superiore a 5 cm.

Distanza dal tronco	Porzione di apparato radicale danneggiato	Indennità (% valore della pianta)
da 0 a 1 m	da 0° a 90°	50
	da 90° a 180°	75
	oltre 180	100
da 1 a 2 m	da 0° a 90	25
	da 90° a 180	50
	oltre 180°	75
da 2 a 3 m	da 0° a 90°	15
	da 90° a 180	30
	oltre 180	60
da 3 a 7 m	da 0° a 90°	0
	da 90° a 180	25
	oltre 180	50

Calcolo dell'indennizzo dovuto per danni o lesioni arrecati agli apparati radicali di alberi di grande rilevanza.

Distanza dal tronco	Porzione di apparato radicale danneggiato	Indennizzo % di valore della pianta
da 0 a 1 m	da 0° a 90°	100
	da 90° a 180°	100
	oltre 180	100
da 1 a 2 m	da 0° a 90	100
	da 90° a 180	100
	oltre 180°	100
da 2 a 3 m	da 0° a 90°	100
	da 90° a 180	100
	oltre 180	100
da 3 a 5 m	da 0° a 90°	20
	da 90° a 180	45
	oltre 180	90
da 5 a 9 m	da 0° a 90°	0
	da 90° a 180	30
	oltre 180	70

D) Danni alle parti aeree dell'albero

Per determinare i danni arrecati alle chiome degli alberi, occorre tener conto del loro volume prima del danno accertato e stabilire una proporzione in base alla tabella di cui al punto "B". Occorre anche tener conto degli interventi resi necessari per riequilibrare la forma della chioma o per ridurre il danno (riformazione della chioma, tagli, disinfezioni, ecc.) eseguiti con personale alle dirette dipendenze del Comune.

E) Danni ad arbusti e tappeti erbosi

Nella fattispecie, per quantificare i danni causati ad arbusti e tappeti erbosi, verranno prese in considerazione le tariffe dell'elenco prezzi del Bollettino della CCIAA di Siena, riferite all'anno ed al trimestre in cui si è verificato il danno accertato e contestato.

F) Danni ad arredi attrezzature e pavimentazioni nelle aree verdi pubbliche

La quantificazione economica dei danni ad arredi, attrezzature e pavimentazioni sarà commisurata al preventivo per i lavori di ripristino alle condizioni dello stato di fatto originario.

ALLEGATO 6.

COMUNICAZIONE DI POTATURA E RIMONDA ORDINARIA

(al comune di Colle di Val d'Elsa Settore Ambiente)

Io (nome e cognome) _____

nato/a a _____ **prov.** _____ **il** _____

residente a _____ **in via** _____

civico n° _____ **telefono** _____ **cellulare n°** _____

PEC _____

Indirizzo e-mail _____

C.F. _____

In qualità di (barrare con una crocetta tra le parentesi la voce che interessa) :

☐ **proprietario**

☐ **amministratore condominiale**

☐ **legale rappresentante della proprietà**

☐ **soggetto delegato dalla proprietà (in tal caso è obbligatorio allegare atto di delega)**

Ai sensi dell' art. 18 del Regolamento Comunale del Verde

COMUNICO

Che effettuerò la potatura dei seguenti esemplari (alberi e/o siepi e arbusti)

n°	specie	diametro

Con modalità e motivazioni conformi da quanto previsto all'art. 18 del Regolamento Comunale del Verde.
Riportare di seguito sintetica descrizione dell'intervento richiesto e delle cause che lo rendono necessario:

Data _____ Firma _____

ALLEGATO 7. Scheda Alberi di Particolare Pregio da tutelare ("APP")

SEGNALAZIONE DI ALBERI DI PARTICOLARE PREGIO

per predisporli a diventare nel tempo alberi di grande rilevanza e alberi monumentali/secolari.

SCHEDA DI SEGNALAZIONE Alberi di Particolare Pregio (APP) di cui si richiede tutela

DATI IDENTIFICATIVI

Nome comune o nome scientifico:

Altezza stimata (m):

Circonferenza fusto/i misurata ad 1,30 m da terra (cm):

Posizione: albero singolo

filare

viale alberato

gruppo

bosco

Numero di esemplari per gruppo o filare:

UBICAZIONE

Comune di:

Località:

Via/piazza:

Proprietà: pubblica

privata

proprietario

Ambiente urbano: verde privato

verde pubblico

Ambiente extraurbano bosco

coltivi

sponde fiumi o laghi

altro

MOTIVO DELLA SEGNALAZIONE

Descrizione della motivazione

Età e/o Dimensioni notevoli

Forma o portamento particolari

Rarità botanica Valore

architettonico

Valore storico, culturale o religioso

Valore paesaggistico

DATI DEL SEGNALANTE

Cognome:

Nome:

Indirizzo:

Telefono:

Mail:

Data::

Firma

